

Domande frequenti

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentita la partecipazione al Bando da parte di soggetti privi di partita IVA.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, la partecipazione ai Bandi è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. Tra questi vi è, in tutti i casi, il possesso di partita IVA.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO.

Come previsto all'art. 7 di tutti i Bandi, l'invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l'esclusione dalla selezione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se i soggetti in possesso di più Codici ATECO possano indicare, in sede di candidatura, il Codice ATECO maggiormente attinente ai requisiti di ammissibilità richiesti da ciascun Bando.

Sì.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentita la partecipazione ai Bandi da parte di associazioni culturali che abbiano aperto la partita IVA solo nel 2017.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è consentita la partecipazione ai Bandi da parte di associazioni culturali che abbiano aperto la partita IVA solo nel 2017, fermo restando il possesso, da parte del soggetto proponente, dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 3 del Bando al quale si intende partecipare.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se la partecipazione sia concessa anche a soggetti che abbiano partecipato all'edizione 2016, e, in particolare, abbiano ottenuto un contributo, o vi sia qualche limitazione in merito.

I Bandi Sillumina 2017 non prevedono alcuna limitazione alla partecipazione da parte di soggetti che abbiano partecipato all'edizione precedente, né prevedono limitazioni alla partecipazione da parte di soggetti che, in qualità di vincitori, abbiano ottenuto un contributo nell'ambito dell'edizione precedente. Inoltre, come previsto all'art. 2 di ciascuno dei cinque Bandi del programma Sillumina 2017, la partecipazione a qualsiasi Bando del programma Sillumina 2017 non determina l'esclusione dai restanti Bandi del medesimo programma, né determina l'esclusione da altri eventuali Bandi che saranno promossi in futuro da SIAE.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se la presentazione di una proposta progettuale in continuità con un progetto risultato vincitore del Bando per l'edizione 2016, possa rappresentare un elemento di premialità.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali sarà effettuata da parte dell'apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. L'aver ricevuto un contributo da parte di SIAE in qualità di vincitori della precedente edizione dei Bandi Sillumina (edizione 2016) non rientra tra i suddetti criteri di valutazione e non costituisce pertanto un elemento di premialità.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se i soggetti che abbiano già ottenuto un contributo nell'edizione 2016 possano presentare un nuovo progetto con contenuti simili a quello già finanziato (es., seconda edizione di una rassegna).

I Bandi Sillumina 2017 non prevedono nessuna limitazione e nessun obbligo di “novità” circa i contenuti delle proposte progettuali presentate nell'ambito dell'attuale edizione da parte di soggetti che abbiano già ottenuto un contributo nell'edizione 2016.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentita la partecipazione da parte di soggetti che abbiano già ricevuto un contributo da SIAE a valere su altri fondi e per altre finalità.

I Bandi non prevedono limitazioni in proposito.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è ammessa la partecipazione da parte di partenariati.

La partecipazione ai Bandi Sillumina 2017 da parte di partenariati è ammessa esclusivamente per il Bando 1 “Periferie urbane” e per il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”. Per quanto riguarda il Bando 2 “Nuove opere”, il Bando 4 “Live nazionali e internazionali” e il Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, la partecipazione è ammessa esclusivamente in forma singola.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se un'associazione culturale senza fini di lucro e priva di riconoscimento giuridico può partecipare ai Bandi sia in forma singola sia, laddove previsto, come capofila o partner di un partenariato.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, sotto il profilo della forma giuridica del soggetto proponente, la partecipazione ai Bandi - sia in forma singola, sia come capofila o partner di un partenariato, laddove previsto - è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. Un'associazione culturale senza fini di lucro e priva di riconoscimento giuridico può pertanto partecipare ai Bandi Sillumina 2017, fermo restando il possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se una Camera di Commercio soddisfa il requisito di ammissibilità relativo alla forma giuridica del soggetto proponente.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, la partecipazione ai Bandi è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. La valutazione circa l'ammissibilità dei soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se una società cooperativa soddisfa il requisito di ammissibilità relativo alla forma giuridica del soggetto proponente.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, la partecipazione ai Bandi è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. La valutazione circa l'ammissibilità dei soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentita la partecipazione ai Bandi da parte di enti pubblici.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, la partecipazione ai Bandi è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se, in sede di valutazione di merito, siano

previsti particolari criteri di preferenza rispetto alla forma giuridica dei soggetti proponenti.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti ai Bandi Sillumina 2017 sarà effettuata da parte dell'apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. In nessun caso sono previsti criteri di preferenza o premialità rispetto alla forma giuridica del soggetto proponente.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è ammessa la partecipazione da parte di soggetti aventi sede legale nella Repubblica di San Marino.

I Bandi Sillumina 2017 finanziano progetti presentati da soggetti aventi sede legale in Italia. Particolare però è il caso di San Marino, in virtù delle relazioni con il nostro Paese, che hanno portato alla Convenzione di amicizia e buon vicinato, resa esecutiva con legge 6.6.1939, n. 1320, e tuttora valida. Tale Convenzione, all'art. 4, prevede che i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte. Su tali basi, quindi, i territori sono equiparati, e, pertanto, è possibile la partecipazione ai bandi di soggetti con sede in San Marino.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentita la partecipazione ai Bandi da parte di soggetti aventi sede legale o residenza (se persone fisiche) all'estero.

Tra i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di tutti i Bandi vi è, in tutti i casi, l'obbligo di avere sede legale in Italia o di essere residenti in Italia (nel caso delle persone fisiche).

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il soggetto proponente può essere lo stesso artista sul quale è incentrata la proposta progettuale.

La partecipazione ai Bandi Sillumina 2017 è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. La valutazione circa l'ammissibilità dei soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se i soggetti proponenti debbano essere iscritti alla SIAE.

L'iscrizione alla SIAE non rientra tra i requisiti di ammissibilità per la partecipazione ai Bandi.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se gli artisti under 35 e residenti in Italia che saranno coinvolti nel progetto debbano essere iscritti alla SIAE.

I Bandi non prevedono tale obbligo.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto, nel caso in cui il progetto dia luogo a nuove produzioni artistiche, se sia obbligatorio tutelare/depositare tali produzioni presso la SIAE.

Nei Bandi Sillumina 2017 non è previsto l'obbligo di tutelare/depositare presso la SIAE le eventuali nuove produzioni artistiche derivanti dai progetti finanziati.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se lo stesso soggetto può presentare domanda di partecipazione a più Bandi.

Come previsto all'art. 2 di ciascuno dei cinque Bandi del programma Sillumina 2017, la partecipazione a qualsiasi Bando del programma Sillumina 2017 non determina l'esclusione dalla partecipazione ai restanti Bandi del medesimo programma, né determina l'esclusione da altri eventuali bandi che saranno promossi in futuro da SIAE.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se, qualora un soggetto presentasse più proposte progettuali nell'ambito di diversi Bandi, è possibile che tale soggetto risulti vincitore e

assegnatario del contributo per più di un progetto.

Nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali nell'ambito di diversi Bandi Sillumina 2017, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se uno stesso artista under 35 residente in Italia può essere inserito in più proposte progettuali presentate da soggetti diversi nell'ambito di uno stesso bando o di bandi diversi.

I Bandi Sillumina 2017 non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Resta inteso che tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se uno stesso artista under 35 residente in Italia può essere inserito in più proposte progettuali presentate dallo stesso soggetto nell'ambito di uno stesso bando o di bandi diversi.

I Bandi Sillumina 2017 non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Resta inteso che tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se una ditta individuale soddisfa il requisito di ammissibilità relativo alla forma giuridica del soggetto proponente.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, la partecipazione ai Bandi è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. La valutazione circa l'ammissibilità dei soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se in fase di attuazione del progetto lo stesso può essere attuato da un soggetto diverso rispetto a quello cui è stato assegnato il contributo.

Con riferimento a tutti i Bandi Sillumina 2017, non è consentito che i progetti finanziati vengano realizzati da soggetti diversi da quelli cui è stato assegnato un contributo in qualità di soggetti beneficiari. Inoltre, come indicato al punto 2.4 delle Guide Operative allegate al Bando 1 "Periferie urbane" e al Bando 3 "Residenze artistiche e formazione", nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un partenariato, non saranno ammesse variazioni a quest'ultimo, pena la revoca del contributo. In particolare, non sarà consentito modificare il soggetto capofila del partenariato, né sarà consentito modificare i soggetti partner salvo casi eccezionali quali fallimenti, cessazione, scioglimento dell'organizzazione ai sensi delle normative applicabili. In tali casi, previa autorizzazione da parte della SIAE, è consentito richiedere che le attività e la quota di budget afferente al soggetto partner oggetto di fallimento, cessazione o scioglimento vengano incorporate dal soggetto capofila. Non sarà consentito in nessun caso il subentro nel partenariato da parte di altre organizzazioni.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun Bando.

Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all'art. 2 di ciascun Bando. Per quanto riguarda il Bando 1 "Periferie urbane" e il Bando 3 "Residenze artistiche e formazione", a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito di un singolo Bando al massimo n. 1 proposta progettuale (nel caso di partenariato, tale vincolo riguarda sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner). Per quanto riguarda il Bando 2 "Nuove opere", il Bando 4 "Live nazionali e internazionali" e il Bando 5 "Traduzione e distribuzione all'estero", a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito di un singolo Bando al massimo n. 2 proposte progettuali.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è possibile presentare proposte progettuali nell'ambito di diversi Bandi che siano la declinazione di un progetto complessivo più ampio.

Il numero massimo di proposte progettuali presentabili da parte dello stesso soggetto proponente è indicato all'art. 2 di ciascun Bando. E' facoltà del soggetto proponente inquadrare più proposte progettuali presentate con riferimento a Bandi diversi nell'ambito di un progetto complessivo più ampio. Spetta comunque alla Commissione valutare tali aspetti.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto entro quando dovranno concludersi i progetti finanziati.

Come previsto all'art. 6 di ciascun Bando, tutte le attività previste dai progetti finanziati dovranno concludersi entro e non oltre il 31-03-2019.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il possesso di un determinato codice ATECO o lo svolgimento di una specifica attività soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di un determinato Bando.

La partecipazione ai Bandi Sillumina 2017 è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. La valutazione circa l'ammissibilità dei soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto con quale documentazione i soggetti proponenti possono dimostrare di “svolgere attività professionale” nel settore artistico prescelto.

A seconda della loro natura e tipologia dei soggetti proponenti, il possesso del requisito riguardante lo “svolgimento di attività professionale” nel settore artistico prescelto, con riferimento ai Bandi Sillumina che prevedono il suddetto requisito, può essere comprovato mediante Visura Camerale (se i soggetti sono iscritti al Registro delle Imprese), oppure mediante certificato di attribuzione della Partita IVA comprensivo di Codice ATECO, oppure mediante Atto costitutivo e Statuto dell'organizzazione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il requisito della titolarità delle produzioni passate possa essere dimostrato con produzioni realizzate nel 2017.

No.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se le persone operanti presso le organizzazioni proponenti (o le persone fisiche proponenti) debbano avere un'età non superiore ai 35 anni.

I Bandi Sillumina 2017 non prevedono specifici limiti circa l'età delle persone operanti presso le organizzazioni proponenti, né circa l'età delle persone fisiche proponenti.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se i soggetti che ricoprono cariche sociali nell'ambito dell'organizzazione proponente possano svolgere attività lavorativa nell'ambito del progetto finanziato ed essere a tal fine remunerati.

Sì. Il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se un socio dell'organizzazione proponente è considerato “personale dipendente” dell'organizzazione stessa.

Un socio dell'organizzazione proponente non è di per sé un “dipendente” di tale organizzazione. Lo è esclusivamente se, oltre ad esserne socio, è anche legato a tale organizzazione da un contratto di lavoro subordinato.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se c'è una precisa definizione di “artista” cui devono riferirsi le proposte progettuali.

I Bandi Sillumina 2017, oltre ai vincoli di età e residenza indicati all'art. 2 di ciascun Bando con riferimento a ciascun settore artistico di intervento, non prevedono altri criteri di selezione o particolari limitazioni attinenti alle caratteristiche degli artisti che possono essere coinvolti nell'ambito delle attività progettuali.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentito presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti di nazionalità non italiana.

Come previsto all'art. 2 di tutti i Bandi Sillumina 2017, questi ultimi finanziano progetti che prevedano il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi i soggetti di nazionalità non italiana, purché residenti in Italia).

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentito presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti under 35 di nazionalità italiana ma residenti all'estero.

No. Come indicato all'art. 2 di tutti i Bandi, le proposte progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di artisti di età inferiore a 35 anni e residenti in Italia.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentito presentare progetti che prevedano il coinvolgimento di artisti minorenni.

I Bandi non prevedono limitazioni a riguardo. Naturalmente, anche in questo caso, vanno rispettate tutte le previsioni degli stessi inerenti gli artisti maggiorenni.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto come debba essere applicato, ove previsto, il vincolo dell'80% relativo ai componenti del “collettivo” di artisti che devono avere età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia.

Laddove nei Bandi Sillumina 2017 sia presente l'obbligo per cui almeno l'80% dei componenti di un “collettivo” deve avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia, e qualora l'applicazione della percentuale dell'80% dia luogo a un numero non intero, il numero di componenti che dovranno avere obbligatoriamente un'età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia viene calcolato arrotondando il risultato all'intero più vicino. Ad esempio, nel caso di un “collettivo” composto da n. 3 componenti, l'80% equivale a 2,4 componenti. Arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori dovrà essere 2. Viceversa, nel caso di un “collettivo” composto da n. 2 componenti, l'80% equivale a 1,6 componenti. In questo caso, arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori dovrà essere 2.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se un artista che compie 36 anni il 30-11-2017 rientra nella definizione di “artista under 35”.

Come previsto all'art. 2 di tutti i Bandi Sillumina 2017, per “artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni” si intendono persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei Bandi (30-11-2017). Un artista che compie 36 anni il 30-11-2017 non rientra pertanto nella definizione di “artista under 35”. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se nella tabella di budget nel modulo “Proposta Progettuale” vadano inserite le voci di spesa relative al costo totale del progetto oppure le sole spese per le quali si richiede il contributo SIAE.

Nella tabella dedicata al budget del progetto, presente nel modulo “Proposta Progettuale” relativo a ciascun Bando Sillumina 2017, devono essere inserite le voci di spesa relative al costo totale del progetto.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se, nella formulazione del budget previsionale del progetto, vi sono delle percentuali obbligatorie da rispettare per la ripartizione del costo totale del progetto tra le macro-voci A), B) e C).

Come previsto all'art. 5 dei Bandi Sillumina 2017, in sede di candidatura i soggetti proponenti devono presentare il budget del progetto utilizzando lo schema riportato nel modulo per la trasmissione della Proposta progettuale, indicando le voci di spesa relative al costo totale previsionale del progetto distinte nelle seguenti macro-voci: A) “Spese di produzione”; B) “Spese di promozione e comunicazione”; C) “Spese generali del soggetto proponente”. Come previsto all'art. 5.2 di ciascun Bando, le spese rientranti nella macro-voce C) “Spese generali del soggetto proponente” non potranno superare il 20% del costo totale del progetto. Al netto di tale vincolo, i Bandi non prevedono altri vincoli od obblighi specifici con riferimento alla ripartizione del costo totale previsionale del progetto tra le macro-voci A), B) e C).

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è obbligatorio prevedere spese relativamente a tutte le voci di spesa indicate nello schema del budget del progetto.

Lo schema di budget presente nella Proposta Progettuale contiene le possibili categorie di spesa che possono essere riconosciute ai soggetti proponenti per l’attuazione dei progetti. Non è obbligatorio compilare tutte le voci di spesa previste in tale schema.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto qual è la percentuale massima del costo totale del progetto che può essere coperta dal contributo richiesto.

Come previsto all'art. 4 dei Bandi Sillumina 2017, il contributo richiesto potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. Maggiori informazioni circa l’importo massimo richiedibile per ciascuna proposta progettuale, a seconda del settore artistico di riferimento, sono indicate all'art. 4 di ciascun Bando.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se gli oneri fiscali e sociali relativi alla retribuzione di personale dipendente o al compenso del personale non dipendente possono essere inclusi tra le spese ammissibili.

Con riferimento a tutti i Bandi Sillumina 2017, gli oneri fiscali e sociali relativi alla retribuzione di personale dipendente o al compenso del personale non dipendente impiegato nel progetto possono essere inclusi tra le spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei restanti principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 di ciascun Bando e al punto 7 della relativa Guida Operativa.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto che tipo di documentazione è necessario presentare per dimostrare il cofinanziamento del progetto da parte di terzi.

In sede di partecipazione ai Bandi Sillumina 2017 non è richiesto che i soggetti proponenti presentino documentazione attestante la presenza del cofinanziamento del progetto da parte di terzi. Resta inteso che, al termine del progetto, come previsto all'art. 4 dei Bandi Sillumina 2017, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non sono rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se l’IVA può essere inclusa tra le spese ammissibili.

Come indicato all'art. 5 di ciascun Bando e al punto 5.2 delle relative Guide Operative, l’IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo se nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” da parte del soggetto proponente.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se, per i soggetti proponenti che possiedono una partita IVA in regime fiscale “forfettario”, l’IVA è considerata “non recuperabile” e quindi può essere inclusa tra le spese ammissibili.

Con riferimento a tutti i Bandi Sillumina 2017, nel caso in cui il soggetto proponente sia titolare di una partita IVA in regime fiscale “forfettario” ai sensi ex art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, l’IVA è considerata “non recuperabile” e quindi può essere inclusa tra le spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei restanti principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 di ciascun Bando e al punto 7 della relativa Guida Operativa.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se nei casi in cui l’IVA sia recuperabile e dunque non ammissibile, gli importi delle voci di spesa da inserire nel budget vadano inseriti al netto dell’IVA.

Sì.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto quali tipologie di spese possono essere inserite nella voce C) Spese generali del soggetto proponente.

Come indicato al punto 5.2 delle Guide Operative allegate a ciascun Bando, nella voce “C) Spese generali del soggetto proponente” presente nello schema di budget nella Proposta Progettuale possono essere inserite le spese non direttamente connesse al progetto, benché ad esso indirettamente riferibili, collegate alle attività generali del soggetto proponente e per le quali è difficile determinare con precisione l’ammontare attribuibile al progetto. Rientrano nelle spese generali le seguenti tipologie di spesa: a) affitti, condominio, manutenzione ordinaria, riscaldamento, condizionamento e pulizia dell’immobile sede del soggetto proponente; b) cancelleria e stampati; c) spese assicurative; d) energia, acqua e gas dell’immobile sede del soggetto proponente; e) spese postali, spese telefoniche e collegamenti telematici; f) spese varie di gestione (altre spese non direttamente riferibili al progetto). Come indicato all'art. 5.2 di ciascun Bando e al punto 5.2 delle relative Guide Operative, le spese generali dei soggetti proponenti saranno riconosciute in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo complessivo del progetto. In riferimento a questa tipologie di spesa non sarà, pertanto, necessario produrre documentazione contabile giustificativa.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se le eventuali spese per commercialista e consulente del lavoro siano considerate ammissibili.

Sì, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 5 di ciascun Bando, secondo cui, nell'ambito della formulazione del budget del progetto, i soggetti proponenti dovranno attenersi ai principi di ammissibilità della spesa e alle tipologie di spesa ammissibili ivi indicati, nonché alle ulteriori disposizioni previste nella rispettiva Guida Operativa (punto 5).

Con riferimento ai Bandi, è stato chiesto se sono ammesse spese per la realizzazione di materiale pubblicitario e spese per l’acquisto/noleggjo di materiali e strumentazioni con finalità allestitiv e produttive legate al progetto.

Come previsto all'art. 5 dei Bandi, in sede di candidatura i soggetti proponenti devono presentare il budget del progetto utilizzando lo schema riportato nel modulo per la trasmissione della Proposta progettuale, indicando le voci di spesa relative al costo totale previsionale del progetto distinte nelle seguenti macro-voci: A) “Spese di produzione”; B) “Spese di promozione e comunicazione”; C) “Spese generali del soggetto proponente”. Le spese per la realizzazione di materiale promozionale e pubblicitario legato al progetto (ad es., brochure, manifesti, locandine) possono essere inserite, a seconda del Bando e del settore artistico di riferimento, in un’apposita sotto-voce della macro-voce B) “Spese di promozione e comunicazione”. Le spese per acquisto/noleggjo di materiali e strumentazioni con finalità allestitiv e produttive legate al progetto possono essere inserite, a seconda del Bando e del settore artistico di riferimento, in un’apposita sotto-voce della macro-voce A) “Spese di produzione”. Ulteriori indicazioni circa le tipologie di spesa ammissibili e i principi di ammissibilità delle spese sono contenute nell'art. 5 di

ciascun Bando; si può inoltre fare riferimento al punto 5 della relativa Guida Operativa.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se sono ammesse spese per l'acquisto di mezzi di trasporto da utilizzare per viaggi e spostamenti legati al progetto.

Come previsto all'art. 5.2 dei Bandi Sillumina 2017, le spese per acquisto di veicoli sono indicate tra le tipologie di spesa non ammissibili.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto su quante annualità è calcolata la quota di ammortamento ammissibile in caso di acquisto di strumenti/attrezzature necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

Come indicato al punto 5.2 delle Guide Operative allegate a ciascun Bando, nel caso di spese per acquisto di strumenti/attrezzature necessari per lo svolgimento del progetto il cui costo è superiore a 500,00 euro, con periodo di ammortamento superiore a 12 mesi, saranno ammesse a rendicontazione le sole quote di ammortamento ordinarie riferite esclusivamente al periodo di svolgimento del progetto. Le quote di ammortamento dovranno essere calcolate sulla base di quanto previsto dalla normativa fiscale.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentito l'acquisto di più strumenti/attrezzature di importo unitario maggiore di 500,00 necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

E' consentito, fermo restando che, come indicato al punto 5.2 delle Guide Operative allegate a ciascun Bando, nel caso di spese per acquisto di strumenti/attrezzature necessari per lo svolgimento del progetto il cui costo è superiore a 500,00 euro, con periodo di ammortamento superiore a 12 mesi, saranno ammesse a rendicontazione le sole quote di ammortamento ordinarie riferite esclusivamente al periodo di svolgimento del progetto.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è ammesso il cofinanziamento cd. "in-kind", ovvero "in natura", del progetto.

Come indicato all'art. 4 di tutti i Bandi, in quanto non rendicontabili, non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento supporti o contributi "in natura" (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è ammesso il cofinanziamento del progetto da parte di soggetti terzi rispetto al soggetto proponente.

Come indicato all'art. 4 di tutti i Bandi, è ammesso il cofinanziamento del progetto sia con risorse finanziarie proprie (ovvero del soggetto proponente), sia con risorse finanziarie di soggetti terzi.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è possibile effettuare acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per la realizzazione del progetto.

I Bandi Sillumina 2017 non prevedono particolari limitazioni a riguardo.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto a chi debba essere intestato il conto corrente anticorruzione dedicato al progetto.

Come indicato all'art. 14 di tutti i Bandi e al punto 5.4 delle relative Guide Operative, il conto corrente anticorruzione dedicato al progetto (o i conti, nel caso di utilizzo di più conti), deve essere intestato al soggetto proponente che, in seguito all'assegnazione del contributo, viene definito "soggetto beneficiario". In caso di partenariato, anche il capofila e i partner dovranno avvalersi di uno o più conti corrente anticorruzione dedicati al progetto a loro intestato.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il conto corrente anticorruzione dedicato al progetto debba essere un conto corrente aperto appositamente per l'attuazione del progetto

finanziato.

Come indicato all'art. 14 di tutti i Bandi (e al punto 5.2 delle Guide Operative ad essi allegate), ciascun soggetto beneficiario dovrà avvalersi di uno o più conti corrente anticorruzione dedicati a lui intestati che dovranno essere utilizzati dallo stesso beneficiario per i pagamenti connessi all'attuazione del progetto. In caso di partenariato, tale obbligo si estende a tutti i soggetti facenti parte del partenariato medesimo. E' dunque consentito l'utilizzo di più conti correnti dedicati anticorruzione per l'attuazione del medesimo progetto. Inoltre, i medesimi conti corrente anticorruzione dedicati potranno essere utilizzati da parte dello stesso soggetto beneficiario per l'attuazione di uno o più progetti connessi al Bandi Sillumina 2017. Non è previsto alcun obbligo di apertura ex novo del/dei conto/i corrente dedicato/i al progetto.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il conto corrente anticorruzione dedicato al progetto debba essere utilizzato esclusivamente per l'attuazione del progetto finanziato.

Come indicato all'art. 14 di tutti i Bandi (e al punto 5.2 delle Guide Operative ad essi allegate), ciascun soggetto beneficiario dovrà avvalersi di uno o più conti corrente anticorruzione dedicati a lui intestati che dovranno essere utilizzati dallo stesso beneficiario per i pagamenti connessi all'attuazione del progetto. In caso di partenariato, tale obbligo si estende a tutti i soggetti facenti parte del partenariato medesimo. E' dunque consentito l'utilizzo di più conti correnti dedicati anticorruzione per l'attuazione del medesimo progetto. Inoltre, i medesimi conti corrente anticorruzione dedicati potranno essere utilizzati da parte dello stesso soggetto beneficiario per l'attuazione di uno o più progetti connessi al Bandi Sillumina 2017.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il conto corrente anticorruzione dedicato al progetto debba essere utilizzato esclusivamente per l'attuazione del progetto finanziato.

Non è previsto che tale conto debba obbligatoriamente essere utilizzato in modo esclusivo per i progetti connessi ai Bandi Sillumina 2017.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è necessario che il soggetto proponente sia in possesso di un conto corrente dedicato al progetto già in sede di candidatura.

I Bandi non prevedono tale obbligo. Il soggetto proponente può essere in possesso di un conto corrente dedicato al progetto già in sede di candidatura o, in alternativa, tale conto può essere aperto dal soggetto proponente in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se le coordinate bancarie del conto corrente dedicato al progetto devono essere comunicate in sede di presentazione della candidatura.

Nei modulo da compilare per partecipare ai Bandi non è richiesto di inserire le coordinate bancarie del conto corrente dedicato al progetto.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto, in fase di attuazione del progetto, in quali circostanze sia obbligatorio presentare richieste di variazione del budget del progetto e in quali circostanze non lo sia.

Come indicato al punto 2.1 delle Guide Operative allegate a ciascun Bando, i soggetti beneficiari, in sede di attuazione del progetto, avranno l'obbligo di presentare le richieste di variazione di budget, ai fini della richiesta di approvazione da parte di SIAE, esclusivamente nel caso in cui tali variazioni riguardino l'importo delle macro-voci di spesa A), B) o C) per un valore superiore al 10% del costo totale del progetto. Viceversa, non sarà necessario presentare richieste di variazione nel caso in cui riguardino l'importo delle macro-voci di spesa A), B) o C) per un valore inferiore al 10% del costo totale, oppure nel caso in cui riguardino le sotto-voci di spesa (a parità di valore delle macro-voci).

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il termine massimo entro il quale possono essere presentate richieste di variazione di budget è il 31-01-2019 a prescindere dalla tempistiche di realizzazione del singolo progetto.

No. Come indicato al punto 2.1 delle Guide Operative allegate a ciascun Bando, il termine massimo entro il quale, in sede di attuazione del progetto, i soggetti beneficiari potranno inviare richieste di variazione di budget è “fino a due mesi prima dello scadere del termine previsto per la realizzazione del progetto”, secondo le tempistiche di realizzazione previste dal singolo progetto finanziato.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017 è stato chiesto se per ricevere l'erogazione del contributo è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE.

Come previsto all'art. 10 di tutti i Bandi, ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l'eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta Progettuale. Il costo totale del progetto dovrà essere rendicontato secondo l'articolazione per macro-voci di spesa prevista nel budget previsionale presentato in sede di Proposta Progettuale o successivamente modificato secondo le regole previste nelle Guide Operative allegate a ciascun Bando.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto in sede di rendicontazione finale è possibile rendicontare spese per un importo superiore, ovvero inferiore, al costo totale del progetto previsto nel budget previsionale.

Con riguardo al primo caso (importo superiore) la risposta è affermativa, fermo restando che il contributo accordato dalla SIAE non potrà essere incrementato. Con riferimento al secondo caso (importo inferiore), come indicato al punto 3.1 delle Guide Operative allegate a ciascun Bando, qualora le spese effettivamente rendicontate da parte del soggetto beneficiario risulteranno inferiori a quanto previsto nel budget previsionale del progetto (inteso quale costo complessivo del progetto comprendente l'eventuale quota di co-finanziamento), l'importo del contributo SIAE sarà proporzionalmente ridotto, previa la verifica che le attività realizzate dal soggetto beneficiario risultino autonomamente utili e significative rispetto allo scopo del finanziamento.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se, in caso di assegnazione di un contributo inferiore a quello richiesto in sede di candidatura, è possibile ridurre il budget del progetto e se è necessario aumentare il cofinanziamento.

Sulla possibilità o meno di assegnare contributi inferiori a quanto richiesto dai soggetti proponenti si pronuncerà la Commissione. Tale riserva si estende anche all'eventualità, in caso di assegnazioni inferiori, di richiedere ai soggetti vincitori riformulazioni di budget e adeguamenti progettuali, ovvero di richiedere l'aumento della quota di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto beneficiario (a parità di budget).

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se nel caso in cui il progetto venga realizzato nel periodo gennaio-marzo 2019, il contributo verrà assegnato nell'anno 2018 o nell'anno 2019.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, come indicato all'art. 8 di ciascun Bando, l'assegnazione dei contributi avverrà al termine della procedura di valutazione in seguito all'approvazione delle graduatorie definitive e dei Soggetti Beneficiari del contributo da parte del Consiglio di gestione SIAE. La pubblicazione delle graduatorie definitive è prevista entro il 30-03-2018. L'erogazione del contributo assegnato, invece, avverrà al termine della realizzazione dei progetti secondo le modalità e le tempistiche indicate all'art. 10 di ciascun Bando, previa la trasmissione da parte del Soggetto Beneficiario di tutta la documentazione obbligatoria indicata all'art. 11 di ciascun Bando. Come previsto all'art. 10 di ciascun Bando, sulla base di specifica richiesta e compatibilmente con la disponibilità di cassa, in sede di avvio dei progetti SIAE potrà concedere anticipazioni pari al 50% del contributo assegnato, dietro presentazione di idonea fidejussione bancaria, o di primaria compagnia assicurativa o di altro intermediario finanziario abilitato. Per maggiori informazioni circa le modalità di richiesta anticipata del contributo si rimanda all'art. 12 di ciascun Bando.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentito richiedere un prestito a

soggetti terzi per dotarsi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto.

I Bandi non prevedono limitazioni in proposito.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se, nel caso in cui il soggetto beneficiario richieda un prestito per dotarsi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto, la SIAE farà da garante.

No. Non è previsto che la SIAE faccia da garante nel caso di eventuale richiesta di prestiti finanziari da parte dei soggetti beneficiari.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo, le spese dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate).

All'art. 5.1 di tutti i Bandi e al punto 5.1 delle relative Guide Operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente sostenuta e contabilizzata, ovvero effettivamente pagata dal soggetto beneficiario dando luogo ad adeguate registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se i moduli per la rendicontazione in itinere o finale delle spese del progetto, che dovranno essere certificati dal revisore, saranno forniti da SIAE.

Sì, i moduli per la rendicontazione in itinere o finale del progetto saranno forniti da SIAE.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto, nel caso di presentazione di fidejussione, qual è la tempistica prevista per l'erogazione dell'anticipo del contributo.

La procedura per l'erogazione anticipata del contributo ha avvio a partire dalla stipula della Convenzione tra SIAE e soggetto beneficiario. Come indicato all'art. 12 di tutti i Bandi, ad eccezione degli enti pubblici i quali sono esonerati dall'obbligo di presentare la fidejussione, ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione del contributo, successivamente alla stipula della Convenzione i soggetti beneficiari dovranno inviare a SIAE: a) idonea fidejussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa o di altro intermediario finanziario abilitato, pari all'importo richiesto come anticipazione (fino a un importo massimo pari al 50% del contributo accordato); b) originale dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante del soggetto beneficiario. Non è possibile prevedere tempistiche certe di conclusione della procedura poiché esse dipendono da fattori non di esclusiva pertinenza della SIAE.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se sia obbligatorio incaricare un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali per la rendicontazione in itinere o finale delle spese del progetto.

Sì. Come indicato agli artt. 11 e 13 di tutti i Bandi, i rendiconti (finale o in itinere) delle spese del progetto dovranno essere certificati da un soggetto terzo indipendente iscritto al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto cosa si intenda per soggetto "indipendente" con riferimento al soggetto iscritto al Registro dei revisori legali che dovrà certificare le spese.

Per soggetto "indipendente" si intende un soggetto che non ha legami diretti con il soggetto proponente. Ogni valutazione in merito è rimessa alla Commissione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017 è stato chiesto se è consentito che un consulente esterno coinvolto nella stesura del progetto, o il commercialista del soggetto proponente, possano svolgere la funzione di "revisore" ai fini della rendicontazione.

Come indicato agli artt. 11 e 13 di tutti i Bandi, i rendiconti (finale o in itinere) delle spese del progetto dovranno essere certificati da un soggetto terzo indipendente iscritto al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se il soggetto terzo e indipendente iscritto al Registro dei revisori legali debba essere incaricato già in sede di candidatura al Bando.

I Bandi non prevedono alcun obbligo in merito.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se vi sono riferimenti tariffari per la definizione del compenso destinato al soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che dovrà certificare le spese.

No.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto, laddove il progetto preveda attività che implicano il rilascio di licenze da parte di titolari di diritti, se è obbligatorio munirsi di tali licenze.

Come sempre accade in queste occasioni, qualora si dovessero effettuare utilizzazioni di opere dell'ingegno, è necessario munirsi delle relative licenze da parte dei titolari dei diritti. Il conferimento del mandato alla SIAE per la intermediazione dei diritti esclusivi sull'opera dell'ingegno (che si sostanzia nel rilascio dell'autorizzazione alla fruizione dell'opera ed all'incasso dei relativi proventi) è rimesso alla libera scelta dell'autore.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è necessario inviare le relative autorizzazioni nel caso in cui le attività progettuali prevedano l'utilizzo di spazi di titolarità di soggetti terzi rispetto al soggetto proponente.

In sede di presentazione delle candidature, i Bandi Sillumina 2017 non prevedono l'obbligo di presentare le relative autorizzazioni per i casi in cui le attività progettuali prevedano l'utilizzo di spazi di titolarità di soggetti terzi rispetto al soggetto proponente, tenuto conto che, in sede di attuazione del progetto, sarà responsabilità del soggetto beneficiario assicurarsi il rilascio di autorizzazioni o permessi di qualsiasi natura, ove necessario. Qualora i soggetti proponenti volessero comunque inviare tali autorizzazioni in sede di presentazione delle candidature, potranno farlo aggiungendole alla documentazione obbligatoria da caricare in formato digitale nella piattaforma dedicata disponibile sul sito www.sillumina.it.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto dove è possibile richiedere l'originale dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante.

Il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto a qualunque Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se per partecipare ai Bandi è necessario che i soggetti che hanno partecipato all'edizione precedente inviino comunque tutta la documentazione richiesta, anche se già trasmessa lo scorso anno.

Per partecipare ai Bandi Sillumina 2017 è necessario, pena l'esclusione dalla selezione, inviare tutta la documentazione prevista all'art. 7 di ciascun Bando. Tale obbligo riguarda anche i soggetti che hanno partecipato alla precedente edizione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto quali sono le modalità per inviare la domanda di partecipazione ai Bandi.

All'art. 7 di ciascun Bando del programma Sillumina 2017 sono indicate le modalità di presentazione delle proposte e la documentazione obbligatoria da produrre ai fini della partecipazione a ciascun Bando.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se le domande di partecipazione devono

essere inviate solo telematicamente o anche fisicamente presso gli uffici della SIAE.

Come indicato all'art. 7 di ciascun Bando, la procedura per la presentazione delle candidature è gestita interamente online, previa registrazione del Soggetto Proponente alla piattaforma dedicata, disponibile sul sito www.sillumina.it.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se nella compilazione della Domanda di partecipazione e delle Proposta Progettuale vi sia un numero minimo di caratteri da rispettare.

No.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è necessario firmare (digitalmente o con firma autografa) i documenti "Domanda di partecipazione" e "Proposta Progettuale" da caricare sulla piattaforma online.

No, non è necessario firmare né la Domanda di partecipazione né la Proposta Progettuale.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se nel caso in cui un soggetto proponente presenti più proposte progettuali, è necessario che invii domande di partecipazione separate pari al numero di progetti presentati.

Sì, a ciascun progetto deve corrispondere una specifica domanda di partecipazione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto se è consentito caricare sulla piattaforma materiali o documenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori.

I Bandi non prevedono particolari limitazioni in merito all'eventuale caricamento, in sede di candidatura, di materiali aggiuntivi a quelli obbligatori sulla piattaforma dedicata. La valutazione circa l'ammissibilità di eventuale materiale aggiuntivo, ad ogni modo, spetta alla Commissione.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto qual è la scadenza per la presentazione di un progetto ai fini della partecipazione ai Bandi.

Come previsto all'art. 7 di ciascun Bando Sillumina 2017, la documentazione richiesta per la presentazione delle candidature dovrà essere caricata in formato digitale sulla piattaforma online disponibile sul sito www.sillumina.it entro e non oltre la mezzanotte del giorno 30 novembre 2017.

Con riferimento ai Bandi Sillumina 2017, è stato chiesto qual è la data prevista per la pubblicazione delle graduatorie definitive dei soggetti beneficiari del contributo.

Come previsto all'art. 8 di ciascun Bando Sillumina 2017, le graduatorie definitive dei soggetti beneficiari dei contributi saranno pubblicate entro la data del 30-03-2018.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane", è stato chiesto se è consentita la partecipazione al Bando da parte di un'associazione ONLUS priva di partita IVA.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, la partecipazione ai Bandi è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. Tra questi vi è, in tutti i casi, il possesso di partita IVA.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane" è stato chiesto se per una persona fisica il requisito "data di costituzione anteriore di almeno 3 anni dalla pubblicazione del Bando" debba rilevare dalla data di apertura della partita IVA.

Come previsto all'art. 3 del Bando 1 "Periferie urbane", nel caso in cui il soggetto proponente sia una persona fisica, il requisito di ammissibilità che prevede "data di costituzione anteriore di almeno 3 anni

dalla data di pubblicazione del Bando" è comprovabile mediante la data di apertura della partita IVA risultante dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane" è stato chiesto, circa il requisito di ammissibilità della data di costituzione anteriore di almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando, se nel caso si intenda 15 ottobre 2014.

La data di pubblicazione dei Bandi Sillumina 2017 è il 15 ottobre 2017. Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane" e al requisito che prevede che i soggetti debbano avere "data di costituzione anteriore di almeno 3 anni alla data di pubblicazione del Bando", saranno ammessi a partecipare i soggetti aventi data di costituzione anteriore al 15 ottobre 2014.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane", è stato chiesto cosa debba essere inserito alla voce "Luogo in cui si svolgerà l'attività/iniziativa" nella Proposta Progettuale.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane", alla voce "luogo in cui si svolgerà l'attività/iniziativa" presente nelle sezioni della Proposta Progettuale dedicate alla descrizione delle "Iniziativa principali previste dal progetto" e delle "Iniziativa laboratoriali previste dal progetto", va indicato lo spazio fisico in cui si svolgeranno le iniziative (ad es., piazza, teatro, scuola, ecc.).

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane", è stato chiesto se un'amministrazione comunale può partecipare al Bando come capofila di un partenariato.

Come previsto all'art. 3 del Bando 1 "Periferie urbane", sotto il profilo della forma giuridica del soggetto proponente, la partecipazione al Bando - sia in forma singola, sia come capofila o partner di un partenariato - è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane" e al Bando 3 "Residenze artistiche e formazione", è stato chiesto se nel caso in cui si presenti il progetto in forma singola, sia consentito, in fase di attuazione del progetto, costituire un partenariato.

No.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane", è stato chiesto se le proposte progettuali devono essere localizzate in un'area urbana con almeno 100.000 abitanti o se possono essere localizzate anche in aree urbane con meno di 100.000 abitanti.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 "Periferie urbane", il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di attività e iniziative artistico-culturali che, tra gli altri requisiti generali, devono svolgersi in "periferie urbane", ove con il termine "periferie urbane" si intendono «aree urbane (non necessariamente collocate in aree periferiche) caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e/o carenza di servizi o da specifiche problematiche di convivenza o esclusione sociale». La definizione di "periferie urbana" fornita dal Bando non prevede criteri o limitazioni attinenti alla dimensione demografica delle aree. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 1 "Periferie urbane", è stato chiesto se le proposte progettuali possono essere localizzate in un'area centrale della città, che dunque non costituisce area periferica in senso "fisico".

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 "Periferie urbane", il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di attività e iniziative artistico-culturali che devono svolgersi in "periferie urbane", ove con il termine "periferie urbane" si intendono «aree urbane (non necessariamente collocate in aree periferiche) caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e/o carenza di servizi o da specifiche problematiche di convivenza o esclusione sociale». La definizione di

“periferie urbana” fornita dal Bando non prevede dunque che le proposte progettuali debbano svolgersi obbligatoriamente in aree che costituiscono periferie in senso “fisico” di una città. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se le proposte progettuali possono essere localizzate in una zona “rurale” distante dal centro urbano.

Con riferimento all'art. 2 del Bando 1 con il termine “periferie urbane” si intendono «aree urbane (non necessariamente collocate in aree periferiche) caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e/o carenza di servizi o da specifiche problematiche di convivenza o esclusione sociale». La definizione di “periferie urbana” fornita dal Bando non prevede dunque che le proposte progettuali debbano svolgersi obbligatoriamente in aree che costituiscono periferie in senso “fisico” di una città. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se vi sono criteri specifici da seguire per l’individuazione di una periferia urbana.

Come indicato all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, con il termine “periferie urbane” si intendono «aree urbane (non necessariamente collocate in aree periferiche) caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e/o carenza di servizi o da specifiche problematiche di convivenza o esclusione sociale». Il Bando non prevede ulteriori criteri specifici per l’individuazione di un’area eleggibile come “periferia urbana”. Ogni valutazione spetta alla Commissione.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se i progetti possano essere contestualizzati in un teatro situato in una zona particolarmente degradata della città.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di attività e iniziative artistico-culturali che, tra gli altri requisiti generali, devono svolgersi in “periferie urbane”, ove con il termine “periferie urbane” si intendono «aree urbane (non necessariamente collocate in aree periferiche) caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e/o carenza di servizi o da specifiche problematiche di convivenza o esclusione sociale». Inoltre, al medesimo art. 2, il Bando prevede che tali attività possano realizzarsi «in spazi teatrali o cinematografici, in spazi non convenzionali o all'aperto» inseriti nel contesto urbano identificato per la realizzazione del progetto. In ogni caso, la valutazione circa l’ammissibilità dei soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è consentito presentare proposte progettuali che interessino città diverse o località distanti tra loro.

Il Bando 1 “Periferie urbane” non prevede specifiche limitazioni in merito al numero delle città o località in cui può essere contestualizzato il progetto, ferma restando la coerenza di tali contesti con la definizione di “periferie urbane” prevista all'art. 2 del Bando. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se tra i possibili “esiti di dimostrazione al pubblico” relativi alle attività laboratoriali siano ammessi spettacoli da realizzarsi in un teatro.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di attività e iniziative artistico-culturali che, tra gli altri requisiti generali, devono prevedere «momenti di carattere laboratoriale, con esiti di dimostrazione al pubblico, con la partecipazione e il coinvolgimento diretto della comunità locale». La realizzazione di spettacoli in spazi teatrali rientra tra i possibili “esiti di dimostrazione al pubblico” delle attività di carattere laboratoriale.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto cosa si intenda per “attività laboratoriali”.

Le attività laboratoriali possono includere attività di natura esperienziale aventi finalità sia formativa sia creativa (es., workshop, seminari, laboratori) e che generalmente prevedono un ruolo attivo dei relativi partecipanti.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se le attività laboratoriali debbano essere riservate alla partecipazione esclusiva da parte di artisti di età inferiore a 35 anni e residenti in Italia.

Il Bando 1 “Periferie urbane” non prevede limitazioni circa l’età o la residenza dei possibili partecipanti alle attività laboratoriali previste dal progetto.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se lo staff organizzativo e le figure professionali che saranno coinvolte nelle attività laboratoriali possono essere composti soggetti di età superiore a 35 anni e/o non residenti in Italia.

Il Bando 1 “Periferie urbane” non prevede limitazioni circa l’età o la residenza dello staff organizzativo, tecnico o delle figure professionali che saranno coinvolte nelle attività laboratoriali.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è consentito presentare un progetto che, oltre ad iniziative dedicate ad artisti under 35, preveda altre iniziative con il coinvolgimento di artisti over 35.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, con riferimento sia alla tipologia A) Festival/rassegne sia alla tipologia B) “Premi/concorsi”, è consentito presentare proposte progettuali riguardanti iniziative dedicate ad artisti under 35 residenti in Italia da realizzarsi all'interno di iniziative più ampie, che possono prevedere il coinvolgimenti di artisti aventi caratteristiche diverse. In tali casi, la Proposta Progettuale presentata in sede di candidatura, ivi incluso il budget del progetto, dovrà riferirsi alla sola iniziativa dedicata agli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è consentito prevedere un biglietto di ingresso per la partecipazione alle iniziative previste dal progetto.

Il Bando 1 “Periferie urbane” non prevede particolari limitazioni circa le modalità di ingresso del pubblico alle iniziative che saranno finanziate.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è previsto un numero minimo di iniziative da realizzare (es., numero minimo di eventi, numero minimo di giornate, ecc.).

Il Bando 1 “Periferie urbane” non contiene indicazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se nel caso di progetti riguardanti iniziative da realizzarsi all'interno di “festival/rassegne più ampie e/o già esistenti” sia obbligatorio che quest’ultime siano “già esistenti”.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, con riferimento sia alla tipologia A) Festival/rassegne sia alla tipologia B) “Premi/concorsi”, è consentito sia presentare proposte progettuali riguardanti iniziative, aventi le caratteristiche obbligatorie indicate all'art. 2, da realizzarsi nell'ambito di iniziative più ampie e già esistenti (ovvero non alla prima edizione), sia presentare proposte progettuali riguardanti iniziative, aventi le caratteristiche obbligatorie indicate all'art. 2, da realizzarsi nell'ambito di iniziative più ampie e non già esistenti (ovvero alla prima edizione).

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è obbligatorio presentare proposte progettuali riguardanti iniziative (rassegne, festiva, premi, concorsi) già esistenti o se, viceversa, è possibile presentare un progetto nuovo.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, con riferimento sia alla tipologia progettuale A) Festival e rassegne, sia alla tipologia progettuale B) Premi e concorsi, i soggetti proponenti possono

presentare sia proposte progettuali relative a nuove iniziative (prima edizione), sia proposte progettuali relative a iniziative già esistenti (es., seconda edizione di un'iniziativa già realizzata).

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è possibile presentare una proposta progettuale riferita ad iniziative da realizzarsi nell'ambito di un festival già esistente che si svolge nei mesi di gennaio e febbraio 2018.

Come previsto all'art. 6 del Bando 1 “Periferie urbane”, tutte le attività previste dai progetti finanziati dovranno realizzarsi a partire dal 01-04-2018 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31-03-2019. Inoltre, come indicato all'art. 5.1 del Bando e al punto 7.1 della Guida Operativa ad esso allegata, saranno ammissibili a rendicontazione esclusivamente le spese progettuali sostenute nel periodo intercorrente tra il 01-04-2018 e il termine fissato entro il quale devono concludersi i progetti, vale a dire il 31-03-2019, fermo restando il rispetto dei restanti principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando e al punto 7 della Guida Operativa ad esso allegata.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se il fatto che le opere che saranno rappresentate o eseguite durante le iniziative siano inedite possa costituire un elemento di premialità nell'ambito della procedura di valutazione.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti ai Bandi Sillumina 2017 sarà effettuata da parte dell'apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. Secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 1 “Periferie urbane”, la natura inedita delle opere che saranno eseguite o rappresentate durante le iniziative non costituisce un esplicito elemento di premialità ai fini della valutazione delle proposte progettuali.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è ammessa la presentazione di proposte progettuali multidisciplinari, ovvero riguardanti settori artistici diversi, e in tal caso quale modulistica occorre compilare.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, è consentita la presentazione di proposte progettuali che prevedano la realizzazione di attività e iniziative relative a più discipline artistiche tra i 6 settori di intervento del Bando. Tuttavia, come specificato all'art. 2, ciascuna proposta progettuale dovrà obbligatoriamente connotarsi per l'appartenenza ad un settore artistico prevalente tra i 6 settori di intervento. Ne consegue che il soggetto proponente, per partecipare al Bando, dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità relativi al settore artistico prescelto, così come indicato all'art. 3, e dovrà compilare la modulistica (Domanda di partecipazione e Proposta Progettuale) relativa al settore artistico prescelto.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è consentito presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti di età superiore ai 35 anni.

Con indicato all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, il Bando finanzia progetti che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno prevedere il coinvolgimento di artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Nel caso di progetti che prevedano il coinvolgimento di artisti costituiti da “collettivi” stabili quali band, ensemble, compagnie teatrali, ecc., almeno l'80% dei componenti di ciascun “collettivo” dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se è possibile inserire immagini, foto o diagrammi all'interno del modulo della Proposta Progettuale.

L'inserimento di immagini, foto o diagrammi all'interno del modulo della Proposta Progettuale relativo al Bando 1 “Periferie urbane”, sebbene non previsto dalle indicazioni presenti nel modulo, è consentito.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto che tipo di attività devono dimostrare di svolgere gli enti pubblici per poter partecipare al Bando.

Come indicato all'art. 3 del Bando 1 “Periferie urbane”, potranno partecipare gli enti pubblici che svolgono attività culturale, fermo restando il possesso dei restanti requisiti di ammissibilità.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se nel caso di iniziative dedicate ad artisti under 35 inserite in iniziative più ampie, in Proposta Progettuale debba essere inserito solo il budget relativo all'iniziativa under 35.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane”, con riferimento sia alla tipologia progettuale A) Festival e rassegne, sia alla tipologia progettuale B) Premi e concorsi, nel caso di proposte progettuali riguardanti iniziative dedicate ad artisti under 35 residenti in Italia da realizzarsi all'interno di iniziative più ampie, la Proposta Progettuale presentata in sede di candidatura, ivi incluso il budget del progetto, dovrà riferirsi alla sola iniziativa dedicata ad artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se sono ammissibili spese assicurative legate al progetto e, in tal caso, in quale voce di budget possano essere inserite.

Le eventuali spese assicurative effettuate direttamente ed esclusivamente per l’attuazione del progetto possono essere inserite nella voce “A6. Altri eventuali costi per la realizzazione delle iniziative” presente nello schema di budget nella Proposta Progettuale. Viceversa, eventuali spese assicurative non direttamente legate alla realizzazione del progetto, bensì legate all'attività ordinaria del soggetto proponente, afferiscono alla voce di spesa C) Spese generali del soggetto proponente.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane”, è stato chiesto se, nel caso di progetti riguardanti la tipologia B) Premi e concorsi, le eventuali erogazioni di premi in denaro agli artisti siano considerate spese ammissibili.

Sì, fermo restando il rispetto dei restanti principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando e al punto 7 della Guida Operativa ad esso allegata.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” – settore Cinema, è stato chiesto quale categoria di artista under 35 deve essere coinvolta nel caso di un progetto riguardante un festival/premio cinematografico.

Con riguardo al Bando 1 “Periferie urbane”, la scelta della categoria di artista under 35 e residente in Italia su cui incentrare il progetto dipende dalla natura e dalle finalità del progetto medesimo, che saranno stabilite dal soggetto proponente. Nel caso di progetti riguardanti festival o premi cinematografici, ad esempio, la categoria di artista under 35 e residente in Italia su cui incentrare il progetto potrebbe essere costituita dal regista, ovvero dallo sceneggiatore, ovvero dal direttore di fotografia, etc., a seconda della natura del progetto.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” – settore Musica, è stato chiesto se è consentito che nell'ambito delle iniziative previste dal progetto gli artisti under 35 coinvolti eseguano brani di autori over 35.

Il Bando 1 “Periferie urbane” – settore Musica, non prevede alcun vincolo in merito agli autori del repertorio che sarà oggetto di esecuzione nell'ambito delle iniziative finanziate.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” – settore Musica, è stato chiesto se è consentito che nell'ambito delle attività progettuali gli artisti coinvolti eseguano brani già editi.

Il Bando 1 “Periferie urbane” – settore Musica, non prevede alcun vincolo in merito all'originalità o meno del repertorio che può essere oggetto di esecuzione nell'ambito delle attività progettuali. E’ dunque consentito il coinvolgimento di artisti che eseguiranno brani già editi.

Con riferimento ai Bandi 1, 3 e 4, è stato chiesto se, nel caso di modifiche statutarie effettuate da organizzazioni non profit, per il requisito della data di costituzione fa fede la data dell’atto

costitutivo o la data dell'ultima modifica statutaria.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane, al Bando 3 “Residente artistiche” e al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, nel caso delle organizzazioni non profit, il requisito relativo alla “data di costituzione” viene verificato mediante la data presente nell'atto costitutivo dell'organizzazione. Eventuali modifiche statutarie effettuate successivamente non rilevano ai fini della verifica del requisito in oggetto.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” e al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se il soggetto proponente debba avere sede legale nel luogo in cui si svolgerà il relativo progetto.

Come indicato all'art. 3 del Bando 1 “Periferie urbane” e del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti vi è, in tutti i casi, il possesso di sede legale in Italia. I Bandi non prevedono ulteriori limitazioni circa la sede legale dei soggetti proponenti.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” e al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se vi sono criteri specifici da seguire per selezionare gli artisti che parteciperanno alle attività progettuali.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane” e del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, entrambi i Bandi finanziano progetti che, tra gli altri requisiti generali, devono prevedere il coinvolgimento di artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi i soggetti di nazionalità non italiana), ove per “artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni” si intendono persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza del Bando, ovvero il 30-11-2017. I Bandi non prevedono dunque specifici criteri di selezione o altre limitazioni attinenti alle caratteristiche degli artisti che possono essere coinvolti nell'ambito delle attività progettuali. Come indicato all'art. 2 di entrambi i Bandi, infatti, in sede di presentazione delle proposte progettuali i soggetti proponenti dovranno specificare le modalità con cui intenderanno selezionare gli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia che prenderanno parte alle iniziative previste dal progetto e tali modalità di selezione saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione secondo i criteri e i punteggi indicati all'art. 9 di entrambi i Bandi.

Con riferimento a Bando 1 “Periferie urbane” e Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se il medesimo soggetto può partecipare allo stesso Bando con 2 proposte progettuali, una nel ruolo di capofila e un'altra nel ruolo di partner.

Come previsto all'art. 2 del Bando 1 “Periferie urbane” e del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, a pena di esclusione dalla selezione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito dello stesso Bando al massimo n. 1 proposta progettuale (nel caso di partenariato, tale vincolo riguarda sia il soggetto capofila sia i soggetti partner). Non è pertanto consentito che lo stesso soggetto proponente presenti per uno stesso Bando due diverse proposte progettuali, né partecipando in forma singola, né partecipando in partenariato con altri soggetti.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” e al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se, in caso di partenariato, il Capofila debba caricare sulla piattaforma online anche la documentazione obbligatoria richiesta ai Partner.

Come previsto all'art. 7 del Bando 1 “Periferie urbane” e del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, in caso di partenariato la registrazione alla piattaforma dedicata per la presentazione delle candidature e il caricamento di tutta la documentazione obbligatoria prevista al medesimo art. 7 (ivi inclusa quella relativa ai Soggetti Partner) devono essere effettuati dal Soggetto Capofila del partenariato.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” e al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se, nel caso di partenariato, il Soggetto Capofila debba essere titolare di una quota del costo totale del progetto almeno pari al 51%.

Come previsto all'art. 3 del Bando 1 “Periferie urbane” e del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, nel caso di partenariato, in sede di ripartizione del budget previsionale (ovvero del costo complessivo del progetto) tra i soggetti membri del partenariato, una quota maggioritaria del budget complessivo del progetto (ovvero del costo complessivo del progetto) dovrà essere assegnata al Soggetto Capofila del partenariato medesimo. Nel caso di partenariati composti da n. 2 soggetti (capofila + 1 partner), il Soggetto Capofila dovrà pertanto essere titolare di una quota del costo totale del progetto superiore al 50%. Nel caso, invece, di partenariati composti da n. 3 soggetti (capofila + 2 partner), il Soggetto Capofila dovrà essere titolare di una quota del costo totale del progetto maggioritaria rispetto agli altri due partner di progetto.

Con riferimento al Bando 1 “Periferie urbane” e al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se, in caso di partenariato, in sede di rendicontazione finale possano essere presentate spese intestate ai Soggetti Partner.

Come definito all'art. 3 del Bando 1 “Periferie urbane e del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, nonché al punto 1.7 delle rispettive Guide Operative, i Soggetti Partner non sono meri fornitori o subappaltanti del Soggetto Capofila, bensì sono titolari delle spese progettuali commisurate alla quota di budget loro assegnata in sede di ripartizione del budget tra i soggetti membri del partenariato nell'ambito della domanda di partecipazione al Bando. Essi pertanto gestiscono una parte delle risorse finanziarie del budget del progetto e si impegnano ad archiviare, conservare e fornire al Soggetto Capofila tutta la documentazione giustificativa di spesa loro intestata con i relativi dimostrativi di pagamento.

Con riferimento a Bando 1 “Periferie urbane” e Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se le informazioni relative ai Partner vadano inserite nella sezione “Eventuali accordi con soggetti terzi” presente nella Proposta Progettuale.

Nei moduli per la presentazione delle Proposte Progettuali al Bando 1 “Periferie urbane” e al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” non è presente una sezione dedicata a “Eventuali accordi con soggetti terzi”. Tale sezione è prevista esclusivamente nella modulistica relativa al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” e al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, i quali peraltro non prevedono la possibilità di partecipazione in partenariato. Le informazioni relative ai Soggetti Partner, nel caso di partecipazione ai Bandi che consentono la partecipazione in partenariato (ovvero il Bando 1 “Periferie urbane” e il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”) devono essere inserite nelle apposite sezioni (Partner 1, Partner 2, ...) presenti nei moduli per la presentazione della Proposta Progettuale.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto qual è la scadenza per la presentazione di un progetto.

Come previsto all'art. 7 del Bando 2 “Nuove opere”, la documentazione richiesta per la presentazione delle candidature dovrà essere caricata in formato digitale sulla piattaforma online disponibile sul sito www.sillumina.it entro e non oltre la mezzanotte del giorno 30 novembre 2017.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se è consentita la partecipazione al Bando da parte di soggetti che abbiano aperto la partita IVA solo nel 2017.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è consentita la partecipazione al Bando da parte di soggetti che abbiano aperto la partita IVA solo nel 2017, fermo restando il possesso, da parte del soggetto proponente, dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 3 del Bando per lo specifico settore artistico a cui afferisce la proposta progettuale presentata.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se un soggetto privo del requisito di ammissibilità relativo alle produzioni passate possa partecipare al Bando in partenariato con un altro soggetto in possesso del suddetto requisito.

La partecipazione al Bando 2 “Nuove opere” è ammessa esclusivamente in forma singola, ovvero da parte di un unico soggetto. Tale soggetto, per poter partecipare al Bando, deve essere in possesso di tutti i

requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 del Bando.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se il requisito della titolarità della produzione delle opere sia riconosciuto qualora il soggetto proponente si sia successivamente costituito con una nuova forma giuridica e un nuovo ATECO.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove Opere”, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate in passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato per ciascun settore all'art. 7 del Bando. Tale verifica spetta alla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se le produzioni passate richieste come requisito di ammissibilità del soggetto proponente debbano obbligatoriamente essere state depositate presso la SIAE.

Il Bando 2 “Nuove opere”, con riferimento al requisito di ammissibilità riguardante le passate produzioni realizzate da parte dei soggetti proponenti, non prevede l'obbligo che tali produzioni siano state depositate presso la SIAE.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto, se in caso di cofinanziamento da parte di terzi, il requisito della titolarità delle produzioni passate può essere dimostrato con le produzioni del soggetto terzo cofinanziatore.

No. Il requisito della titolarità delle produzioni passate, così come i restanti requisiti indicati all'art. 3 del Bando, dev'essere posseduto dal soggetto proponente.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove Opere”, è stato chiesto se il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate nel triennio 2014-2016 debba essere posseduto anche dalle persone fisiche.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove Opere”, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate nel triennio passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 del Bando, deve essere posseduto dai soggetti proponenti di qualsiasi forma giuridica, ivi incluse le persone fisiche.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” settore Musica, è stato chiesto se il requisito della titolarità della produzione delle opere passate sia riconosciuto agli studi di registrazione presso i quali si è svolta la registrazione/produzione delle opere.

La titolarità delle produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 si riferisce alla titolarità delle produzioni in termini di copyright o publishing. La mera partecipazione, in qualsiasi misura, alla realizzazione di produzioni discografiche realizzate per conto terzi, ad esempio in qualità di studio di registrazione, non equivale al possesso del requisito della titolarità della produzione delle opere, così come inteso dal Bando. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se le due proposte progettuali da presentare a pena di esclusione possono rientrare nell'ambito dello stesso settore o devono necessariamente afferire a settori diversi.

Come previsto all'art. 2 del Bando 2 “Nuove opere”, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del suddetto Bando al massimo n. 2 proposte progettuali. Le 2 proposte progettuali possono riferirsi allo stesso settore artistico (ad es., il soggetto proponente presenta due diverse proposte, entrambe nel settore Musica), ovvero riferirsi a 2 diversi settori artistici (ad es., una proposta al settore Musica e un'ulteriore proposta al settore Cinema), fermo restando il possesso, da parte del soggetto proponente, dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 3 del Bando per lo specifico settore artistico a cui afferisce ciascuna proposta progettuale presentata.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti due proposte progettuali, tali proposte debbano riferirsi allo stesso artista.

Come previsto all'art. 2 del Bando 2 “Nuove opere”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del suddetto Bando al massimo n. 2 proposte progettuali. Le proposte progettuali possono riferirsi sia alla realizzazione di due diverse opere dello stesso artista under 35, sia alla realizzazione di due diverse opere di due diversi artisti under 35.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se il medesimo artista di età non superiore a 35 anni e residente in Italia può essere inserito in più proposte progettuali presentate da soggetti proponenti diversi.

Il Bando 2 “Nuove opere” non prevede limitazioni circa al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito il medesimo artista di età non superiore a 35 anni e residente in Italia, né prevede limitazioni circa la possibilità che il medesimo artista sia inserito in proposte progettuali presentate da soggetti proponenti diversi.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” e al Bando 4 “Live”, è stato chiesto se la partecipazione ai due Bandi con due proposte incentrate sullo stesso artista possa costituire un elemento di premialità nell'ambito della procedura di valutazione.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti ai Bandi Sillumina 2017 sarà effettuata da parte dell'apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. Secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 2 “Nuove opere” e del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, la partecipazione ai due Bandi da parte di uno stesso soggetto proponente, mediante la presentazione di due proposte progettuali incentrate sullo stesso artista, non costituisce un esplicito elemento di premialità ai fini della valutazione delle proposte progettuali. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se è consentito presentare una proposta progettuale che preveda la realizzazione di più nuove opere che saranno realizzate ciascuna da un artista under 35 diverso.

No. In tutti i settori artistici di intervento, il Bando finanzia esclusivamente proposte progettuali riguardanti la realizzazione di un'unica nuova opera che dovrà essere realizzata da un unico artista o un unico “collettivo” stabile di artisti.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se la presenza di altre figure artistiche di età non superiore ai 35 anni, oltre a quelle obbligatorie, possa costituire un elemento di premialità nell'ambito della procedura di valutazione.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti ai Bandi Sillumina 2017 sarà effettuata da parte dell'apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. Secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 2 “Nuove opere”, la presenza di altre figure artistiche di età non superiore ai 35 anni, oltre a quelle richieste obbligatoriamente dal Bando per ciascun settore, non costituisce un esplicito elemento di premialità ai fini della valutazione delle proposte progettuali.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se è obbligatorio presentare in sede di candidatura “copia del contratto o lettera di impegno precontrattuale sottoscritto tra il soggetto proponente e l'artista/gli artisti proposti”.

Sì. Tale documentazione è espressamente indicata all'art. 7 del Bando, relativo alla documentazione obbligatoria da produrre in sede di partecipazione al Bando per ciascun settore.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se è possibile presentare progetti per la

produzione di una nuova opera non ancora pubblicata, se parte delle attività di produzione è stata già avviata.

Come previsto all'art. 2 del Bando 2 “Nuove opere”, a seconda del settore, il Bando finanzia la produzione di nuove opere che devono essere inedite al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dovranno essere pubblicate per la prima volta nel corso della realizzazione dei progetti finanziati, ovvero nel periodo che va dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione del contributo (a partire dal 01-04-2018) fino al termine stabilito dal Bando per la realizzazione dei progetti (entro e non oltre il 31-03-2019), così come previsto all'art. 6 del Bando. Inoltre il Bando prevede la possibilità di rendicontare le eventuali spese legate alla realizzazione del progetto ed effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando medesimo (15-10-2017) e il termine entro il quale devono essere realizzati i progetti (31-03-2019), posto che la pubblicazione della nuova opera dovrà comunque avvenire a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione del contributo ed entro il termine, prima evidenziato, per la realizzazione dei progetti.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto entro quando dovranno essere, a seconda del settore artistico, pubblicate/distribuite/presentate al pubblico le nuove opere realizzate.

Come previsto all'art. 6 del Bando 2 “Nuove opere”, tutte le attività previste dai progetti finanziati, ivi inclusa la pubblicazione/distribuzione/presentazione al pubblico dell’opera, dovranno realizzarsi a partire dal 01-04-2018 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31-03-2019.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se la nuova opera che sarà prodotta mediante il progetto diverrà di proprietà della SIAE.

Le nuove opere che saranno prodotte con il contributo SIAE mediante il Bando 2 “Nuove opere”, così come qualsiasi opera oggetto di contributo della Società, non diverranno di sua proprietà.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” è stato chiesto se sia ammissibile un progetto con scrittura e messa in scena di un’opera lirica/musical con testo e musiche nuove, e se sia possibile inserirlo nel settore Arti visive, performative e multimediali.

Essendo il Bando 2 “Nuove opere”, nel settore Musica, finalizzato al finanziamento di proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione e promozione di “nuove opere discografiche”, il progetto proposto (realizzazione di un’opera lirica/musical) potrebbe inquadrarsi nel settore Teatro, fermo restando che ogni valutazione spetta comunque alla Commissione. In tal caso si segnala che, ai fini dell’ammissibilità, la proposta progettuale dovrà rispettare quanto disposto all'art. 2.6 del Bando e il soggetto proponente dovrà detenere i requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3.6 del Bando. In questo caso, l’obbligo previsto all'art. 2.6, che prevede che l’opera debba essere realizzata da un cast artistico (regista e attori) composto almeno per l’80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, nel caso della tipologia di opera proposta (opera lirica/musical) riguarderebbe il/i regista/i dell’opera e i cantanti/attori che interpreteranno l’opera.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” è stato chiesto in quale settore artistico possa essere inserito un progetto riguardante la realizzazione di uno spettacolo che prevede contenuti musicali, teatrali e video.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, il progetto proposto (realizzazione di uno spettacolo avente contenuti sia musicali, sia teatrali, sia video) potrebbe inquadrarsi nel settore Teatro, fermo restando che ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Arti visive, performative e multimediali, è stato chiesto se è ammesso un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera di un “collettivo” di artisti composto in maggioranza da under 35.

Come previsto all'art. 2.1 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Arti visive,

performative e multimediali, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova opera visiva, performativa o multimediale che, tra gli altri requisiti obbligatori, dovrà essere realizzata da un artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia. Inoltre, il Bando prevede che, nel caso di opere realizzate da “collettivi” stabili di artisti, il 100% degli artisti componenti il “collettivo” dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Arti visive, performative e multimediali, è stato chiesto quale documentazione è possibile inviare per dimostrare la titolarità della produzione delle 6 produzioni realizzate nel triennio 2014-2016.

All'art. 7.1 del Bando 2 “Nuove opere”, per il settore Arti visive, performative e multimediali, è elencata, a titolo esemplificativo, la possibile documentazione che i soggetti proponenti possono inviare al fine di attestare la titolarità delle 6 produzioni realizzate nel triennio 2014-2016. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se il vincolo dell’età non superiore ai 35 anni riguarda solo il regista o anche gli sceneggiatori e aiuto registi.

Come previsto all'art. 2.2 del Bando 2 “Nuove opere”, nel settore Cinema il Bando finanzia proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà essere realizzata da un regista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia. Il Bando prevede, inoltre, che nel caso di opere a regia collettiva, il 100% dei registi coinvolti dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia. I suddetti vincoli (età non superiore ai 35 anni e residenza in Italia) interessano dunque esclusivamente il/i regista/i dell’opera oggetto della proposta progettuale. Le restanti figure tecniche o artistiche od organizzative coinvolte nella realizzazione della nuova opera non sono soggette a tali vincoli.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se il vincolo dell’età non superiore ai 35 anni riguarda solo il regista o anche gli attori che interpreteranno l’opera.

Come previsto all'art. 2.2 del Bando 2 “Nuove opere”, nel settore Cinema il Bando finanzia proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà essere realizzata da un regista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia. Il Bando prevede, inoltre, che nel caso di opere a regia collettiva, il 100% dei registi coinvolti dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia. I suddetti vincoli (età non superiore ai 35 anni e residenza in Italia) interessano dunque esclusivamente il/i regista/i dell’opera oggetto della proposta progettuale. Le restanti figure tecniche o artistiche od organizzative coinvolte nella realizzazione della nuova opera non sono soggette a tali vincoli.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se è consentito presentare un progetto che prevede che una nuova opera cinematografica o assimilata sarà realizzata da un regista di età superiore ai 35 anni.

No. Come previsto all'art. 2.2, nel settore Cinema il Bando 2 “Nuove opere” finanzia proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà essere realizzata da un regista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia. Il Bando prevede, inoltre, che nel caso di opere a regia collettiva, il 100% dei registi coinvolti dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento a Bando 2 “Nuove opere” e Bando 4 “Live nazionali e internazionali” - settore Teatro, è stato chiesto se qualora il regista dell’opera sia anche uno degli attori, lo stesso vada contato due volte nel conteggio dell’80% di under 35.

Si.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se è consentito

presentare una proposta progettuale riguardante una nuova opera cinematografica (o assimilata) che sarà realizzata da più registi under 35 e residenti in Italia.

Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 2 “Nuove opere”, nel settore Cinema sono ammesse anche proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata sarà realizzata da più registi (“a regia collettiva”), fermo restando che il 100% dei registi coinvolti dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto cosa si intende per n. 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016 e quali sono le opere assimilate che possono considerarsi ammissibili.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Nella categoria “opere cinematografiche o assimilate” rientrano tutte le tipologie di opera indicate al precedente art. 2.2, ovvero: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se i tre progetti già prodotti tra il 2011 e il 2016 devono essere lungometraggi o possono essere anche cortometraggi e documentari.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Nella categoria “opere cinematografiche o assimilate” vi rientrano tutte le tipologie di opera indicate al precedente art. 2.2, tra cui cortometraggi e documentari.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se tra le 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate nel periodo 2011-2016 possono essere ricomprese co-produzioni con altre società.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Sono ammesse opere cinematografiche o assimilate di cui il soggetto proponente detiene la titolarità in coproduzione con altri soggetti. La valutazione circa l’ammissibilità dei soggetti proponenti sarà in ogni caso effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se tra le 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate nel periodo 2011-2016 possono essere ricomprese produzioni esecutive.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Le produzioni esecutive non costituiscono espressione della titolarità della produzione delle opere come intesa dal suddetto art. 3. La valutazione circa l’ammissibilità dei soggetti proponenti sarà in ogni caso effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se tra le 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate nel periodo 2011-2016 possono essere ricomprese produzioni di proprietà di uno dei soci del soggetto proponente.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Le produzioni di proprietà dei soci del soggetto proponente (e non di diretta proprietà del soggetto proponente) non costituiscono espressione della titolarità della

produzione delle opere come intesa dal suddetto art. 3. La valutazione circa l'ammissibilità dei soggetti proponenti sarà in ogni caso effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se le 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016 debbano obbligatoriamente comprendere opere registrate o pubblicate.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Il requisito si riferisce ad opere cinematografiche o assimilate già pubblicate ma non necessariamente iscritte al Pubblico Registro Cinematografico. La valutazione circa l'ammissibilità dei soggetti proponenti sarà in ogni caso effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” - settore Cinema, è stato chiesto in che modo le 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016 debbano risultare già pubblicate.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Il requisito si riferisce ad opere cinematografiche o assimilate già pubblicate. Con il termine “pubblicate” si intende che l'opera deve essere stata resa disponibile al pubblico in qualsiasi forma (ad es., distribuzione nelle sale cinematografiche o altre modalità di proiezione in pubblico, pubblicazione sul web, trasmissione televisiva, ecc.) nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Con riferimento al Bando 2 Nuove opere settore Cinema, è stato chiesto se nella documentazione attestante titolarità della produzione delle 3 produzioni cinematografiche o assimilate 2011-2016 possa rientrare un contratto di cessione dei diritti d'autore.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema la documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 3 produzioni realizzate nel periodo 2011-2016 può comprendere, a titolo esemplificativo, l'iscrizione dell'opera al Pubblico Registro Cinematografico e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell'opera. Un contratto di cessione dei diritti d'autore può rientrare tra l'“altra documentazione” comprovante il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” - settore Cinema, è stato chiesto se nella documentazione attestante titolarità della produzione delle 3 produzioni cinematografiche o assimilate 2011-2016 possa rientrare un contratto di coproduzione.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema la documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 3 produzioni realizzate nel periodo 2011-2016 può comprendere, a titolo esemplificativo, l'iscrizione dell'opera al Pubblico Registro Cinematografico e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell'opera. Un contratto di coproduzione può rientrare tra l'“altra documentazione” comprovante il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” settore Cinema, è stato chiesto se nella documentazione di titolarità della produzione delle 3 opere 2011-2016 possano rientrare fatture o contratti con regista o cast, ovvero il deposito dell'opera presso la SIAE.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere” settore Cinema, visto innanzitutto quanto previsto nell'art. 7.2 del Bando, contratti stipulati tra il soggetto proponente e il regista o cast dell'opera, così come eventuale documentazione contabile attestante transazioni finanziarie connesse a tali contratti, come pure, diversamente, documentazione relativa al deposito dell'opera presso la SIAE possono tutti rientrare tra

l'“altra documentazione” comprovante il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” - settore Cinema, è stato chiesto se nella documentazione attestante titolarità della produzione delle 3 produzioni cinematografiche o assimilate 2011-2016 possa rientrare la locandina ufficiale del film.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema la documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 3 produzioni realizzate nel periodo 2011-2016 può comprendere, a titolo esemplificativo, l'iscrizione dell'opera al Pubblico Registro Cinematografico e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell'opera. La locandina ufficiale dell'opera può rientrare tra l'“altra documentazione” comprovante il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 Nuove opere settore Cinema, è stato chiesto se nella documentazione attestante titolarità della produzione delle 3 produzioni cinematografiche o assimilate 2011-2016 possano rientrare le copie delle copertine dei relativi DVD.

In coerenza con quanto previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere” per quanto riguarda il settore Cinema, le copie delle copertine dei DVD possono rientrare tra l'“altra documentazione” comprovante il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 Nuove opere settore Cinema, è stato chiesto se nella documentazione attestante titolarità della produzione delle 3 produzioni cinematografiche o assimilate 2011-2016 possa rientrare lo screenshot dei titoli di testa.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema la documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 3 produzioni realizzate nel periodo 2011-2016 può comprendere, a titolo esemplificativo, l'iscrizione dell'opera al Pubblico Registro Cinematografico e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell'opera. Lo screenshot dei titoli di testa dell'opera può rientrare tra l'“altra documentazione” comprovante il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 Nuove opere (Cinema), è stato chiesto se nella documentazione attestante titolarità della produzione delle 3 produzioni cinematografiche o assimilate 2011-2016 possano rientrare link a cataloghi online (es. IMDb, Mymovies).

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere” per quanto riguarda il settore Cinema eventuali link a cataloghi ufficiali online (es. IMDb, Mymovies) in cui è presente l'opera possono rientrare tra l'“altra documentazione” comprovante il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se le 3 produzioni cinematografiche realizzate nel periodo 2011-2016 possano includere produzioni non ancora concluse ma iscritte al Pubblico Registro Cinematografico.

Come previsto all'art. 3.2 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità per il settore Cinema vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 3 opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016”. Il Bando non prevede esplicitamente che tali produzioni debbano essere concluse e pubblicate. La valutazione circa l'ammissibilità sarà in ogni caso effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” - settore Cinema, è stato chiesto se ai fini della dimostrazione del requisito della titolarità della produzione delle 3 opere 2011-2016 sia sufficiente la documentazione di iscrizione dell'opera al P.R.C..

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema la documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle

3 produzioni realizzate nel periodo 2011-2016 può comprendere, a titolo esemplificativo, l'iscrizione dell'opera al Pubblico Registro Cinematografico e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell'opera. L'invio della documentazione relativa all'iscrizione dell'opera al Pubblico Registro Cinematografico è sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se tra i progetti proposti valgono anche i cortometraggi.

Come previsto all'art. 2.2 del Bando 2 “Nuove opere”, i progetti ammissibili nel settore Cinema possono riguardare la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata, ovvero un'opera rientrante nelle seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione. Sono dunque ammesse proposte progettuali riguardanti la realizzazione di nuovi cortometraggi.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto che tipo di documentazione può essere inviata al termine del progetto per comprovare l'avvenuta distribuzione della nuova opera e se è consentita l'autocertificazione.

Come previsto all'art. 11.2 del Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, al termine del progetto, ai fini della richiesta di erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno inviare la documentazione comprovante che la nuova opera, non solo è stata prodotta (art. 2.2), ma è anche stata «distribuita ovvero proiettata/riprodotta in almeno 1 contesto in presenza di pubblico (ad es., sala cinematografica, rassegna cinematografica o simili, televisione, web, a seconda della tipologia di opera)». La tipologia di documentazione inviabile dipenderà delle modalità prescelte dal soggetto beneficiario per la diffusione dell'opera presso il pubblico. In nessun caso è ammessa l'autocertificazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se, in caso di assegnazione del contributo per la realizzazione di una nuova opera, è possibile inserire in futuro la nuova opera in un progetto più ampio “a episodi”.

Ogni utilizzo futuro delle opere prodotte con il contributo è di pertinenza del soggetto titolare dei relativi diritti.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se il contratto tra soggetto proponente e artista under 35 possa prevedere la cessione di tutti i diritti di sfruttamento economico della nuova opera a favore del soggetto proponente.

La definizione degli accordi e delle clausole contrattuali tra il soggetto proponente e l'artista o gli artisti under 35 coinvolti è lasciata all'autonomia degli stessi e non è di pertinenza della procedura “Sillumina”.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto cosa vada inserito alla voce di budget “A6. Costi per presentazione al pubblico della nuova opera”.

Come indicato all'art. 2.2 del Bando 2 “Nuove opere”, nel settore Cinema il Bando finanzia progetti che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, prevedono che la nuova opera, una volta prodotta, venga distribuita ovvero proiettata/riprodotta in almeno un contesto in presenza di pubblico (ad es., sala cinematografica, rassegna cinematografica o simili, televisione, web, a seconda della tipologia di opera). Nella Proposta Progettuale, alla voce di budget “A6. Costi per presentazione al pubblico della nuova opera”, i soggetti proponenti possono inserire eventuali costi da loro sostenuti per la presentazione al pubblico dell'opera.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” –settori Teatro e Danza, è stato chiesto se sono ammissibili anche spese per la circuitazione (tourné) della nuova opera che verrà realizzata.

Il Bando 2 “Nuove opere”, nei settori Teatro e Danza, finanzia esclusivamente la scrittura, realizzazione e allestimento della nuova opera e la sua prima messa in scena (debutto). I tour sono finanziati dal Bando 4

“Live nazionali e internazionali”.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto in quale voce di spesa nello schema di budget possano essere inserite eventuali spese relative alla retribuzione del personale dipendente organizzativo-amministrativo coinvolto nel progetto.

Tali spese possono essere inserite alla voce “A6. Altri eventuali costi di produzione dell’opera” presente nello schema di budget nella Proposta Progettuale.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto in quale voce di spesa nello schema di budget possano essere inserite eventuali spese relative al compenso di soggetti terzi che saranno incaricati della promozione radiotelevisiva del progetto.

Tali spese possono essere inserite alle voci “B1. Ufficio stampa” o “B3. Spese per acquisto spazi pubblicitari (stampa, radio, tv)” presenti nello schema di budget nella Proposta Progettuale.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto nella sezione della Proposta Progettuale relativa a “Descrizione dell’opera e del percorso creativo e produttivo” vi sia un numero massimo di caratteri da rispettare.

Non vi è un numero massimo di caratteri da rispettare ed è inoltre consentito aggiungere righe alla sezione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” settore Cinema è stato chiesto nella sezione della Proposta Progettuale relativa a “Descrizione dell’opera e del percorso creativo e produttivo” è possibile inserire ulteriori informazioni descrittive non previste.

E’ consentito. La valutazione circa l’ammissibilità di eventuale informazioni aggiuntive, ad ogni modo, spetta alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, è stato chiesto se è possibile inserire immagini all’interno del modulo della Proposta Progettuale.

L’inserimento di immagini all’interno del modulo della Proposta Progettuale relativo al Bando 2 “Nuove opere” – settore Cinema, sebbene non previsto dalle indicazioni presenti nel modulo, è consentito.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” settore Danza, è stato chiesto quali figure coinvolte nel progetto rientrano nel conteggio di almeno l’80% di soggetti under 35 e residenti in Italia.

Come previsto all'art. 2.3 del Bando 2 “Nuove opere” nel settore Danza, il Bando finanzia proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova opera coreografica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà essere realizzata da un cast artistico (coreografo e danzatori) composto almeno per l’80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Il vincolo dell’80% (under 35 e residenti in Italia) interessa dunque esclusivamente il/i coreografo/i dell’opera e i danzatori che eseguiranno l’opera. Le restanti figure tecniche o artistiche od organizzative coinvolte nella realizzazione della nuova opera non sono soggette a tale vincolo.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settori Teatro e Danza, è stato chiesto con riferimento al requisito della titolarità della produzione delle 4 produzioni realizzate nel triennio 2014-2016, cosa si intenda con il termine “realizzate”.

Con il termine “realizzate” si intendono produzioni (coreografiche o teatrali) che sono state messe in scena in presenza di pubblico. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Danza, è stato chiesto se le produzioni realizzate nel triennio 2014-2016 debbano essere obbligatoriamente nuove produzioni o possano essere “riprese” di produzioni passate.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Danza, tra le produzioni realizzate dai soggetti proponenti nel triennio 2014-2016 possono rientrare anche “riprese” di produzioni che hanno debuttato precedentemente al triennio considerato.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Danza, è stato chiesto se l’indicazione del numero di repliche effettuate per ciascuna produzione realizzata nel triennio 2014-2016 debba riferirsi solo alle repliche effettuate in quel triennio.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Danza, al punto A) della Proposta Progettuale i soggetti proponenti devono elencare le produzioni realizzate nel triennio 2014-2016, indicando per ciascuna produzione il numero di repliche realizzate. L’indicazione del numero di repliche deve riferirsi esclusivamente a quelle effettuate nel triennio 2014-2016.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Danza, è stato chiesto quale documentazione è possibile inviare per dimostrare la titolarità della produzione delle 4 produzioni realizzate nel triennio 2014-2016.

All'art. 7.3 del Bando 2 “Nuove opere”, per il settore Danza, è elencata, a titolo esemplificativo, la possibile documentazione che i soggetti proponenti possono inviare al fine di attestare la titolarità delle 4 produzioni realizzate nel triennio 2014-2016. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Libro e Lettura, è stato chiesto se è possibile presentare un progetto che prevede che l’autore under 35 venga individuato successivamente tra una rosa di 5 autori under 35.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti ai Bandi Sillumina 2017 sarà effettuata da parte dell’apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. Secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 2 “Nuove opere”, la qualità e l’esperienza dell’autore under 35 proposto (mediante la valutazione del relativo curriculum artistico) costituisce uno dei cinque criteri di valutazione previsti dal Bando. Non è pertanto possibile presentare proposte progettuali in cui l’autore under 35 non sia già stato individuato dal soggetto proponente in sede di partecipazione al Bando.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Libro, è stato chiesto se è consentito presentare progetti che prevedono la realizzazione di un’opera collettanea che prevede contributi di autori sia under 35 sia over 35.

No. Il Bando 2 “Nuove opere” – settore Libro e Lettura, come indicato all'art. 2.4, prevede che, nel caso di opere collettanee, il 100% degli autori coinvolti nella realizzazione della nuova opera debba avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, è stato chiesto se un progetto riguardante la produzione di un nuovo romanzo a fumetti possa essere inserito nel settore Libro e Lettura.

Come previsto all'art. 2.4 del Bando 2 “Nuove opere”, relativamente al settore Libri e Lettura sono ammesse proposte editoriali aventi contenuti di valore artistico-culturale. Non sono ammesse opere scientifiche di carattere accademico, anche in forma divulgativa, rivolte agli studenti di qualsiasi disciplina. Non sono, altresì, ammesse opere destinate alla propaganda politica ed elettorale, sindacale, delle associazioni di categoria e quelle rivolte al proselitismo di tipo religioso di ogni credo. Non sono ammesse infine opere che possano ledere la libertà e la dignità dei cittadini o volte a promuovere ogni forma di discriminazione. Un romanzo a fumetti che rispetti i requisiti sopra richiamati rientra pertanto tra le proposte editoriali ammissibili. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Libro, è stato chiesto se la titolarità delle 20 pubblicazioni 2014-2016 può essere dimostrata con la presenza del logo del soggetto proponente o del bollino SIAE sulle pubblicazioni.

Come indicato all'art. 7.4 del Bando 2 “Nuove opere” – settore Libro e Lettura, tra la documentazione obbligatoria da produrre ai fini della partecipazione, il Bando prevede che i soggetti proponenti inviino «N. 1 copia delle copertine di ciascuna delle 20 pubblicazioni edite/pubblicate nel triennio 2014-2016 recanti esplicito riferimento alla titolarità della produzione da parte del soggetto proponente e relativo codice ISBN». Oltre al codice ISBN, le copertine devono pertanto recare esplicito riferimento alla titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. La presenza sulle copertine delle pubblicazioni del bollino SIAE recante la denominazione del soggetto proponente, ovvero la presenza sulle copertine del logo del soggetto proponente, costituisce elemento comprovante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se è ammesso un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da un autore under 35 ma interpretati ed eseguiti da over 35.

Come previsto all'art. 2.5 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione e promozione di una nuova produzione discografica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà contenere brani eseguiti, interpretati (ed eventualmente composti) da un artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia (nel caso di band, gruppi musicali, ensemble od orchestre, almeno l’80% dei componenti dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia). Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se nel conteggio dell’80% di componenti di età inferiore a 35 anni e residenti in Italia rientrano anche eventuali musicisti “ospiti” solo in alcune tracce del disco.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, nel caso di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova produzione discografica di un “collettivo” stabile di musicisti (es., band, ensemble, orchestra), gli eventuali artisti che parteciperanno in veste di “ospiti” solo ad alcune tracce della produzione discografica non rientrano nel conteggio dell’80% dei componenti che dovrà avere età inferiore ai 35 anni ed essere residente in Italia. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se nel conteggio dell’80% di componenti di età inferiore a 35 anni e residenti in Italia rientrano anche gli autori dei brani del disco.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, nel caso di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova produzione discografica di un “collettivo” stabile di musicisti (es., band, ensemble, orchestra), gli autori dei brani della produzione discografica non rientrano nel conteggio dell’80% dei componenti che dovrà avere età inferiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se è ammesso un progetto riguardante una nuova produzione discografica relativa a un’opera lirica interpretata da musicisti per il 90% under 35.

Come previsto all'art. 2.5 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione e promozione di una nuova produzione discografica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà contenere brani eseguiti, interpretati (ed eventualmente composti) da un artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia (nel caso di band, gruppi musicali, ensemble od orchestre, almeno l’80% dei componenti dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia).

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se è ammesso un progetto riguardante una nuova produzione discografica relativa a un’opera lirica già andata in scena ma mai pubblicata come opera discografica.

Come previsto all'art. 2.5 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica, il Bando

finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione e promozione di una nuova produzione discografica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà contenere brani inediti, ovvero mai pubblicati né in Italia né all'estero. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se è ammesso un progetto riguardante una nuova produzione discografica la cui durata prevista supera i 60 minuti.

Come previsto all'art. 2.5 del Bando 2 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione e promozione di una nuova produzione discografica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà avere una durata superiore ai 30 minuti. E' pertanto ammesso un progetto riguardante una nuova produzione discografica la cui durata prevista supera i 60 minuti.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se, nel caso in cui un artista solista si avvallesse di turnisti per la realizzazione della nuova opera discografica, possa essere under 35 esclusivamente l'artista solista.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, nel caso di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova produzione discografica di un artista solista, il vincolo relativo all'età e alla residenza dell'artista si applica esclusivamente all'artista solista e non riguarda gli eventuali musicisti professionisti (turnisti) coinvolti nella realizzazione dell'opera. Viceversa, qualora il progetto riguardi una nuova produzione discografica di un “collettivo” stabile di musicisti (es., band, ensemble, orchestra), almeno l'80% dei componenti di tale “collettivo” dovrà avere età inferiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove Opere” – settore Musica, è stato chiesto se in che modo è possibile dimostrare la titolarità delle 6 produzioni discografiche realizzate nel triennio 2014-2016.

Come previsto all'art. 7.5 del Bando 2 “Nuove Opere” – settore Musica, tra la documentazione obbligatoria da produrre ai fini della partecipazione, il Bando prevede che i soggetti proponenti inviino «N. 1 copia delle copertine di ciascuna delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 recanti esplicito riferimento alla titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. La titolarità della produzione può essere dimostrata mediante identificativi “C” e/o “P” o, in assenza di identificativi, mediante altra documentazione idonea attestante la titolarità, in termini di copyright o publishing, delle opere». Ogni valutazione circa la titolarità delle produzioni da parte del soggetto proponente spetta alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se la titolarità delle 6 produzioni 2014-2016 può essere dimostrata con la presenza della denominazione del soggetto proponente sul bollino SIAE apposto sulle produzioni.

Come previsto all'art. 7.5 del Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, tra la documentazione obbligatoria da produrre ai fini della partecipazione, il Bando prevede che i soggetti proponenti inviino «N. 1 copia delle copertine di ciascuna delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 recanti esplicito riferimento alla titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. La titolarità della produzione può essere dimostrata mediante identificativi "C" e/o "P" o, in assenza di identificativi, mediante altra documentazione idonea attestante la titolarità, in termini di copyright o publishing, delle opere». La presenza sulle copertine delle produzioni discografiche del bollino SIAE recante la denominazione del soggetto proponente è ammessa tra la possibile “altra documentazione idonea” attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se le 6 produzioni discografiche realizzate nel triennio 2014-2016 debbano essere necessariamente “pubblicate”.

Come previsto all'art. 3.5 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti

proponenti per il settore Musica vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016”. Il Bando prevede pertanto che le 6 produzioni discografiche realizzate nel triennio 2014-2016 debbano essere necessariamente “pubblicate”.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 possano essere incluse riedizioni di produzioni pubblicate precedentemente.

Il Bando non prevede indicazioni specifiche in merito alla tipologia di produzione discografica che soddisfa il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 possano essere inclusi EP o singoli.

Il Bando non prevede indicazioni specifiche in merito alla tipologia di produzione discografica che soddisfa il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” settore Musica, è stato chiesto se la titolarità delle 6 produzioni 2014-2016 può essere dimostrata con link alle pagine web su cui è distribuita l’opera (es., spotify) aventi il riferimento al titolare dell’opera.

Come previsto all'art. 7.5 del Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, tra la documentazione obbligatoria da produrre ai fini della partecipazione, il Bando prevede che i soggetti proponenti inviino «N. 1 copia delle copertine di ciascuna delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 recanti esplicito riferimento alla titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. La titolarità della produzione può essere dimostrata mediante identificativi "C" e/o "P" o, in assenza di identificativi, mediante altra documentazione idonea attestante la titolarità, in termini di copyright o publishing, delle opere». Eventuali link a pagine web sulle quali è distribuita l’opera (es., spotify), purché contenenti esplicito riferimento al soggetto titolare dell’opera, sono ammessi tra la possibile “altra documentazione idonea” attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto se tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 possano essere incluse produzioni pubblicate solo in formato digitale (ad es., su iTunes, Spotify, ecc.).

Come previsto all'art. 3.5 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Musica vi è la “titolarità della produzione di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016”. Il Bando non prevede particolari limitazioni circa il formato (fisico o digitale) in cui tali produzioni debbano essere state pubblicate. Sono pertanto ammesse anche le eventuali produzioni pubblicate solo in formato digitale.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto cosa inserire in Proposta Progettuale alla voce “distributore” se le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 sono state distribuite solo in formato digitale.

In questo caso, è possibile inserire la piattaforma web sulla quale è stata distribuita la singola produzione discografica.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Musica, è stato chiesto quale documentazione può attestare la titolarità da parte del soggetto proponente delle 6 produzioni, nel caso di produzioni esclusivamente digitali prive di copertina.

Come previsto all'art. 7.5 del Bando 2 “Nuove opere”, i soggetti proponenti nel settore Musica, al fine di attestare il possesso del requisito di ammissibilità, devono inviare n. 1 copia delle copertine di ciascuna delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2014-2016 recanti esplicito riferimento alla

titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. E' inoltre previsto che la titolarità della produzione possa essere dimostrata mediante identificativi "C" e/o "P" o, in assenza di identificativi, mediante "altra documentazione idonea" attestante la titolarità, in termini di copyright o publishing, delle opere. Non è dunque obbligatorio inviare esclusivamente le copie delle copertine delle 6 produzioni discografiche. La valutazione circa la congruità della "altra documentazione" comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell'opera spetta alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 "Nuove opere" – settore Musica, è stato chiesto se è ammesso un progetto riguardante una nuova produzione discografica che prevede la pubblicazione di un singolo prima del 01-04-2017.

Come previsto all'art. 2 del Bando 2 "Nuove opere", nel settore Musica, il Bando finanzia la produzione di nuove opere discografiche che devono essere inedite al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dovranno essere pubblicate per la prima volta nel corso della realizzazione dei progetti finanziati, ovvero nel periodo che va dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive per l'assegnazione del contributo (a partire dal 01-04-2018) fino al termine stabilito dal Bando per la realizzazione dei progetti (entro e non oltre il 31-03-2019), così come previsto all'art. 6 del Bando. Inoltre, il Bando prevede la possibilità di rendicontare le eventuali spese legate alla realizzazione del progetto ed effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando medesimo (15-10-2017) e il termine entro il quale devono essere realizzati i progetti (31-03-2019), posto che la pubblicazione della nuova opera dovrà comunque avvenire a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive per l'assegnazione del contributo ed entro il termine, prima evidenziato, per la realizzazione dei progetti. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 "Nuove opere" - settore Musica, è stato chiesto se tra le 6 produzioni pubblicate nel triennio 2014-2016 possano essere incluse produzioni la cui titolarità in termini di copyright e publishing è condivisa con altri soggetti.

Il Bando non prevede particolari limitazioni in merito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 "Nuove opere" – settore Musica, è stato chiesto se, nonostante siano ammissibili spese effettuate dal 15-10-2017, la pubblicazione della nuova produzione discografica debba comunque avvenire tra il 01-04-2018 e il 31-03-2019.

Come previsto all'art. 6 del Bando 2 "Nuove opere", il Bando prevede la possibilità di rendicontare le eventuali spese legate alla realizzazione del progetto ed effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando medesimo, ovvero il 15-10-2017, e il termine fissato entro il quale devono concludersi i progetti, vale a dire il 31-03-2019. Resta inteso che la pubblicazione della nuova produzione discografica dovrà comunque avvenire a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive per l'assegnazione del contributo (ovvero a partire dal 01-04-2018) ed entro i termini stabiliti dal Bando per la realizzazione dei progetti (ovvero entro e non oltre il 31-03-2019).

Con riferimento al Bando 2 "Nuove opere" – settore Teatro, è stato chiesto quali figure coinvolte nel progetto rientrano nel conteggio di almeno l'80% di soggetti under 35 e residenti in Italia.

Come previsto all'art. 2.3 del Bando 2 "Nuove opere" nel settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà essere realizzata da un cast artistico (regista e attori) composto almeno per l'80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Il vincolo dell'80% (under 35 e residenti in Italia) interessa dunque esclusivamente il/i regista/i dell'opera e gli attori che interpreteranno l'opera. Le restanti figure tecniche o artistiche od organizzative coinvolte nella realizzazione della nuova opera non sono soggette a tale vincolo.

Con riferimento al Bando 2 "Nuove opere" – settore Teatro, è stato chiesto se nel cast artistico ai fini del conteggio di almeno 80% soggetti under 35 è ammesso anche l'autore della "nuova opera",

oppure solo regista e attori.

Come previsto all'art. 2.6 del Bando 2 “Nuove opere” nel settore Teatro il Bando finanzia proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovrà essere realizzata da un cast artistico (regista e attori) composto almeno per l’80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Il vincolo dell’80% (under 35 e residenti in Italia) interessa dunque esclusivamente il/i regista/i dell’opera e gli attori che interpreteranno l’opera. Le restanti figure tecniche o artistiche od organizzative coinvolte nella realizzazione della nuova opera non sono soggette a tale vincolo.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se nell'elenco degli attori al punto B) della Proposta Progettuale è necessario inserire tutti gli attori che interpreteranno la nuova opera.

Al punto B) della Proposta Progettuale, nella sezione dedicata all'elenco degli attori, è obbligatorio inserire i nominativi e le informazioni richieste con riferimento a tutti gli attori che saranno coinvolti nella realizzazione della nuova opera. A tal fine, qualora la nuova opera dovesse implicare il coinvolgimento di un numero di attori superiore a 5, è possibile aggiungere i punti necessari all'elenco previsto nel modulo.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se nella sezione B) Curriculum del cast artistico proposto possano essere inserite anche altre figure artistiche oltre a regista e attori.

Nella sezione B) Curriculum del cast artistico proposto della Proposta Progettuale relativa al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, devono essere inserite esclusivamente le informazioni relative a regista/i dell’opera e attori che interpreteranno l’opera. Le altre figure tecnico-artistiche che saranno coinvolte nella realizzazione della nuova opera possono essere inserite alle apposite voci presenti nella sezione C) Progetto di produzione della nuova opera (ad es., le voci “autore”, “coreografo”, “scene e luci”, ecc.).

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se è possibile presentare un progetto che prevede che il cast artistico under 35 venga individuato successivamente alla presentazione del progetto mediante un concorso.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti ai Bandi Sillumina 2017 sarà effettuata da parte dell’apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. Secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 2 “Nuove opere”, la qualità e l’esperienza dell’artista (o cast artistico) under 35 proposto (mediante la valutazione del relativo curriculum artistico) costituisce uno dei cinque criteri di valutazione previsti dal Bando. Non è pertanto possibile presentare proposte progettuali in cui il cast artistico under 35 non sia già stato individuato dal soggetto proponente in sede di partecipazione al Bando.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se è possibile presentare un progetto che prevede che il testo della nuova opera venga individuato successivamente alla candidatura tramite concorso.

La valutazione di merito dei contenuti delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti ai Bandi Sillumina 2017 sarà effettuata da parte dell’apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all'art. 9 di ciascun Bando. Secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 2 “Nuove opere”, la qualità del progetto di produzione della nuova opera (ivi incluso il suo testo di riferimento) costituisce uno dei cinque criteri di valutazione previsti dal Bando. Non è pertanto possibile presentare proposte progettuali in cui il testo dal quale sarà tratta la nuova opera non sia già individuato da parte del soggetto proponente.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se nella voce “Data prevista per la prima messa in scena dell’opera” al punto C) della Proposta Progettuale si debba necessariamente inserire una data precisa.

Alla voce “Data prevista per la prima messa in scena dell’opera” presente al punto C) PROGETTO DI PRODUZIONE DELLA NUOVA della Proposta Progettuale per il settore Teatro, in mancanza di una data precisa da indicare, può essere inserito anche solo il periodo (es. mese) in cui si prevede avverrà il debutto dell’opera, fermo restando che, in coerenza con quanto previsto all’art. 6 del Bando 2 “Nuove opere”, tale debutto dovrà avvenire entro il 31-03-2019.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se un’opera rappresentata in passato solo parzialmente (es., solo alcuni atti dell’opera) sia considerata inedita e dunque ammissibile come “nuova opera”.

Come indicato all’art. 2.6 del Bando 2 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) e promozione di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) mai rappresentato in pubblico né in Italia né all’estero. Il Bando non fornisce ulteriori indicazioni specifiche circa i casi di opere il cui testo sia già stato solo “parzialmente” rappresentato. Ogni valutazione spetta, pertanto, alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se un’opera il cui testo sia già stato pubblicato, ma mai rappresentato né in Italia né all’estero, sia considerata inedita e dunque ammissibile come “nuova opera”.

Come indicato all’art. 2.6 del Bando 2 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) e promozione di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) mai rappresentato in pubblico né in Italia né all’estero. Sono pertanto considerate “inedite” le opere il cui testo è stato già pubblicato ma mai rappresentato né in Italia né all’estero.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se un’opera già rappresentata in passato sia considerata inedita e dunque ammissibile come “nuova opera”.

No. Come indicato all’art. 2.6 del Bando 2 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) e promozione di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) mai rappresentato in pubblico né in Italia né all’estero.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se è consentito presentare proposte progettuali riguardanti una nuova opera teatrale frutto della rielaborazione di un’opera letteraria.

Sì, purché sia rispettato il requisito relativo alla natura “inedita” della nuova opera che si intende realizzare. In particolare, come indicato all’art. 2.6 del Bando 2 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) e promozione di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) mai rappresentato in pubblico né in Italia né all’estero.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto quale documentazione è possibile inviare per dimostrare la titolarità della produzione delle 4 produzioni realizzate nel triennio 2014-2016.

all’art. 7.6 del Bando 2 “Nuove opere”, per il settore Teatro, è elencata, a titolo esemplificativo, la possibile documentazione che i soggetti proponenti possono inviare al fine di attestare la titolarità delle 4 produzioni teatrali realizzate nel triennio 2014-2016. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se le produzioni realizzate nel triennio 2014-2016 debbano essere obbligatoriamente nuove produzioni o possano essere “riprese” di produzioni passate.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, tra le produzioni realizzate dai soggetti proponenti nel triennio 2014-2016 possono rientrare anche “riprese” di produzioni che hanno debuttato precedentemente al triennio considerato.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se le 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2014-2016 possono includere un recital musicale.

Come previsto all'art. 3.6 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Teatro vi è la titolarità della produzione di “almeno n. 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2014-2016”. La valutazione circa l’ammissibilità delle produzioni documentate dai soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se tra le 4 produzioni teatrali realizzate nel triennio 2014-2016 possono essere ricomprese coproduzioni con altri soggetti.

Come previsto all'art. 3.6 del Bando 2 “Nuove opere”, tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per il settore Teatro vi è la “titolarità di almeno n. 4 produzioni teatrali realizzate nel triennio 2014-2016”. Sono ammesse produzioni teatrali realizzate dal soggetto proponente in coproduzione con altri soggetti. La valutazione circa l’ammissibilità dei soggetti proponenti sarà in ogni caso effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, è stato chiesto se l’indicazione del numero di repliche effettuate per ciascuna produzione realizzata nel triennio 2014-2016 debba riferirsi solo alle repliche effettuate in quel triennio.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” – settore Teatro, al punto A) della Proposta Progettuale i soggetti proponenti devono elencare le produzioni realizzate nel triennio 2014-2016, indicando per ciascuna produzione il numero di repliche realizzate. L’indicazione del numero di repliche deve riferirsi esclusivamente a quelle effettuate nel triennio 2014-2016.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” e al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, è stato chiesto se la titolarità delle produzioni realizzate in passato dal soggetto proponente può essere dimostrata mediante autocertificazione.

Il possesso del requisito relativo alla titolarità delle produzioni realizzate in passato dal soggetto proponente deve essere comprovato mediante l’invio di apposita documentazione comprovante, così come specificato all'art. 7 del Bando 2 “Nuove opere” e del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”. Non è ammessa in nessun caso l’autocertificazione di tale requisito.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere” e al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se nel settore Teatro è possibile partecipare ai due Bandi con due diversi progetti riguardanti lo stesso spettacolo teatrale.

La presentazione di due proposte progettuali, una relativa al Bando 2 “Nuove opere” e un’altra al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, riguardanti lo stesso spettacolo teatrale è consentita purché tali proposte rispettino quanto previsto all'art. 2 dei due Bandi in merito alle tipologie progettuali ammissibili.

Con riferimento ai Bandi 2, 4 e 5, è stato chiesto se, qualora un soggetto presentasse due proposte progettuali nell'ambito dello stesso Bando, è possibile che tale soggetto risulti vincitore e assegnatario del contributo per entrambi i progetti.

Con riferimento al Bando 2 “Nuove opere”, al Bando 4 “Live nazionali e internazionali e al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, per i quali è consentita la presentazione di massimo 2 proposte

progettuali da parte del medesimo soggetto proponente, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per entrambi i progetti presentati.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” è stato chiesto, circa il requisito di ammissibilità della data di costituzione anteriore di almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando, se nel caso si intenda 15 ottobre 2014.

La data di pubblicazione dei Bandi Sillumina 2017 è il 15 ottobre 2017. Con riferimento al requisito di ammissibilità in oggetto, ovvero il requisito che prevede che i soggetti debbano avere “data di costituzione anteriore di almeno 3 anni alla data di pubblicazione del Bando”, saranno ammessi a partecipare i soggetti aventi data di costituzione anteriore al 15 ottobre 2014.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se un’accademia privata soddisfa il requisito di ammissibilità relativo alla forma giuridica del soggetto proponente.

Come previsto all'art. 3 di tutti i Bandi Sillumina 2017, la partecipazione ai Bandi è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun Bando. La valutazione circa l’ammissibilità dei soggetti proponenti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” è stato chiesto se possano partecipare le Associazioni di promozione sociale che promuovano formazione nella computer grafica 3D finalizzata alla realizzazione di opere audiovisive.

Come previsto all'art. 3 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, nell'elenco dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti, al punto D. è indicato che sono ammessi a partecipare al Bando soggetti “che svolgono attività di istruzione e formazione oppure attività professionale nel settore artistico su cui è incentrata la relativa proposta progettuale (Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza, Libro e Lettura, Musica, Teatro), comprovata da Visura Camerale se iscritti al Registro delle Imprese, oppure dal certificato di attribuzione della Partita IVA comprensivo di Codice ATECO, oppure dall'Atto costitutivo e Statuto dell’organizzazione”. Sono dunque ammessi a partecipare i soggetti che siano in possesso di almeno uno dei due requisiti inerenti l’attività svolta: svolgimento di attività di istruzione e formazione oppure svolgimento di attività professionale nel settore artistico in cui è incentrata la proposta progettuale. La valutazione circa la congruenza delle attività svolte dal soggetto proponente rispetto a quanto richiesto dal Bando sarà, in ogni caso, effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se possono partecipare al Bando, singolarmente o come capofila/partner, soggetti che svolgono attività di produzione artistica e non attività di istruzione o formazione.

I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 del Bando. Tra i suddetti requisiti vi è lo svolgimento di «attività di istruzione e formazione oppure di attività professionale nel settore artistico su cui è incentrata la relativa proposta progettuale (Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza, Libro e Lettura, Musica, Teatro), comprovato da Visura Camerale se iscritti al Registro delle Imprese, oppure dal certificato di attribuzione della Partita IVA comprensivo di Codice ATECO, oppure dall'Atto costitutivo e Statuto dell’organizzazione». Possono pertanto partecipare al Bando sia i soggetti che svolgono esclusivamente attività di istruzione e formazione, sia i soggetti che svolgono esclusivamente attività professionale nel settore artistico su cui è incentrata la proposta progettuale.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se è possibile presentare un progetto in partenariato con un soggetto partner operante in un settore artistico diverso rispetto a quello in cui è incentrato il progetto.

I soggetti partecipanti, in forma singola o in partenariato, devono essere in possesso dei requisiti di

ammissibilità indicati all'art. 3 del Bando. Tra i suddetti requisiti vi è lo svolgimento di «attività di istruzione e formazione oppure di attività professionale nel settore artistico su cui è incentrata la relativa proposta progettuale». Possono pertanto partecipare al Bando, in forma singola o in qualità di capofila o partner di un partenariato, sia i soggetti che svolgono esclusivamente attività di istruzione e formazione, sia i soggetti che svolgono esclusivamente attività professionale nel settore artistico su cui è incentrata la proposta progettuale.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti vi è l’accreditamento presso il MIUR o altri enti pubblici (ad es., Regioni).

L’accreditamento presso il MIUR o altri enti pubblici non rientra tra i requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 del Bando.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se esiste una definizione specifica di Master di I o II livello.

Nell'ambito della tipologia A) Formazione artistica del Bando 3, sono ammesse proposte progettuali che possono riguardare esclusivamente tre tipologie di corso formativo: Corsi di perfezionamento o specializzazione; Master di I livello; Master di II livello. I Master sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente che costituiscono titoli di studio accademici post-laurea. Per i Master di I livello il titolo minimo di accesso è la laurea o altro titolo di studio universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per i Master di II livello il titolo di accesso è la laurea magistrale o la laurea specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se è necessario rilasciare attestati di partecipazione al termine delle attività di formazione o residenza.

L’eventuale rilascio di attestati di partecipazione o certificazioni al termine delle attività di formazione o residenza è a discrezione del soggetto beneficiario, anche sulla base delle caratteristiche del proprio progetto formativo o di residenza. Si rappresenta, tuttavia, che al termine dei progetti, come indicato all'art. 11 del Bando, tra la documentazione obbligatoria che dovranno inviare i soggetti beneficiari vi è il “Resoconto delle presenze degli artisti durante il periodo formativo o di residenza, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (del soggetto capofila in caso di partenariato) e da ciascuno degli artisti coinvolti.” In alternativa al resoconto, i soggetti beneficiari potranno inviare gli eventuali attestati di partecipazione rilasciati, purché sottoscritti sia dal legale rappresentante del soggetto beneficiario sia da ciascuno degli artisti/allievi coinvolti.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se i destinatari delle attività di formazione o residenza artistica debbano essere artisti under 35 e residenti in Italia.

Come indicato all'art. 2, il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” finanzia progetti di formazione artistica o residenze artistiche che prevedano il coinvolgimento di artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. In particolare, i progetti afferenti alla tipologia A) Formazione artistica dovranno prevedere la partecipazione ai corsi di almeno n. 10 artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia in qualità di “allievi”. I progetti afferenti alla tipologia B) Residenze artistiche dovranno prevedere la partecipazione di almeno n. 4 artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia in qualità di “artisti in residenza”.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se è consentito presentare progetti che prevedono il coinvolgimento di docenti/formatori/tutor di età superiore a 35 anni e/o di nazionalità straniera.

Il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” non prevede limitazioni circa l’età o la nazionalità o la

residenza dei soggetti che saranno coinvolti nelle attività progettuali in qualità di docenti/formatori/tutor.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto qual è il contributo massimo richiedibile per un singolo progetto.

Come indicato all'art. 4 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, per quanto riguarda i progetti della tipologia A) Formazione artistica, il contributo massimo richiedibile per un singolo progetto è pari a 50.500,00 Euro. Per quanto riguarda i progetti della tipologia B) Residenze artistiche, il contributo massimo richiedibile è pari a 20.000,00 Euro per singolo progetto.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se già in sede di candidatura è necessario individuare le tipologie di artisti destinatari delle attività formative o delle residenze.

Fermo restando che il Bando finanzia progetti che, tra gli altri requisiti generali, devono prevedere il coinvolgimento, in qualità di destinatari finali ovvero partecipanti, di artisti, interpreti, autori ed esecutori “di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia”, in sede di presentazione delle proposte progettuali (art. 2 del Bando) i soggetti proponenti dovranno specificare le modalità con cui intenderanno selezionare gli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia che prenderanno parte alle iniziative previste dal progetto. Tali modalità di selezione saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione secondo i criteri e i punteggi indicati all'art. 9 di entrambi i Bandi.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” - tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è possibile dare avvio alla selezione degli allievi prima del 01-04-2018.

Come previsto all'art. 6 del Bando, tutte le attività previste dai progetti finanziati dovranno realizzarsi a partire dal 01-04-2018 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31-03-2019. Inoltre, come indicato all'art. 5.1 del Bando e al punto 7.1 della Guida Operativa ad esso allegata, saranno ammissibili a rendicontazione esclusivamente le spese progettuali sostenute nel periodo intercorrente tra il 01-04-2018 e il termine fissato entro il quale devono concludersi i progetti, vale a dire il 31-03-2019, fermo restando il rispetto dei restanti principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando e al punto 7 della Guida Operativa ad esso allegata.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se a conclusione dei corsi sia obbligatorio prevedere una verifica finale assimilabile a un esame.

Come indicato all'art. 2 del Bando, per quanto riguarda la tipologia progettuale A) Formazione artistica, il Bando prevede che i corsi si concludano o con attività di verifica finale dei risultati (ad es., esami, prove di verifica) oppure con attività o iniziative di altra natura (ad es., rappresentazioni, spettacoli, esposizioni, ecc.).

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se sono finanziabili esclusivamente percorsi formativi che prevedono il rilascio di un titolo di studio riconosciuto dal MIUR.

Il Bando finanzia proposte progettuali che, tra gli altri requisiti obbligatori, possono riguardare esclusivamente le seguenti tre tipologie di corso formativo: Corsi di perfezionamento o specializzazione; Master di I livello; Master di II livello. I corsi di perfezionamento o specializzazione possono riguardare progetti formativi che non prevedono il rilascio di un titolo di studio riconosciuto dal MIUR. Diversamente, i progetti formativi riguardanti Master di I e II livello devono prevedere corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente costituenti titoli di studio accademici post-laurea riconosciuti dal MIUR.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è ammissibile una proposta progettuale riferita alla realizzazione di più corsi

relativi a più settori artistici.

Come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del suddetto Bando al massimo n. 1 proposta progettuale (nel caso di partenariato, tale vincolo riguarda sia il soggetto capofila sia i soggetti partner) riferita a una delle seguenti tipologie progettuali ammissibili: A. Formazione artistica; B. Residenze artistiche. Il Bando prevede, inoltre, che ciascuna proposta progettuale possa riferirsi a uno solo dei settori artistici di intervento del Bando e possa riguardare un singolo progetto formativo avente le caratteristiche obbligatorie indicate all'art. 2 del Bando.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è consentito presentare progetti di formazione destinati a figure non prettamente artistiche (ad es., figure tecniche o organizzative).

Come previsto all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, sono finanziabili progetti di formazione artistica o residenza artistica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, devono prevedere il coinvolgimento, in qualità di destinatari finali ovvero partecipanti, di “artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia”. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 3 tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è previsto un numero massimo di partecipanti ai corsi.

No.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se, nel caso di corsi suddivisi in più moduli, sia consentito ai 10 allievi di partecipare solo ad alcuni moduli.

Come previsto all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, per quanto riguarda la tipologia A) Formazione artistica, il Bando finanzia progetti formativi (o corsi) che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno prevedere un numero di ore di formazione frontale non inferiore a 120 e la partecipazione di minimo 10 artisti di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia in qualità di allievi. I corsi possono articolarsi in più moduli, fermo restando che i minimo 10 artisti dovranno partecipare al corso nella sua interezza, ovvero a tutte le attività di formazione frontale (minimo 120 ore) ed esperienziale previste dal progetto.

Con riferimento al Bando 3 tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se, in fase di attuazione del progetto, è consentito presentare richieste di variazione che prevedano l'incremento degli allievi partecipanti.

Sì. Viceversa, come previsto al punto 2.3 della Guida Operativa, non saranno ammesse variazioni che prevedano la riduzione del numero di allievi coinvolti nelle attività di formazione e residenza rispetto a quanto previsto nella Proposta Progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 3 tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se, oltre agli allievi under 35 e residenti in Italia (minimo 10) previsti dal progetto, possono partecipare ai corsi altri soggetti (tra cui eventualmente over 35) a pagamento.

Come previsto all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, per quanto riguarda la tipologia A) Formazione artistica, il Bando finanzia progetti formativi che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno prevedere la partecipazione di minimo 10 artisti di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia in qualità di allievi, ai quali non dovrà essere richiesto alcun contributo finanziario per la partecipazione ai corsi (ad es., tasse di iscrizione, quote di partecipazione, ecc.) ed ai quali, inoltre, dovranno essere garantiti tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo. Il Bando non prevede il divieto di partecipazione ai corsi da parte di altri soggetti over 35. Resta inteso, tuttavia,

l'obbligo di rispettare le condizioni previste all'art. 2 del Bando.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è obbligatorio garantire vitto e alloggio agli allievi under 35 partecipanti.

No. Come indicato all'art. 2 del Bando, per quanto riguarda la tipologia progettuale A) Formazione artistica, il Bando prevede che ai minimo 10 allievi under 35 siano garantiti tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo. Eventuali spese per vitto, viaggio e alloggio degli allievi, se previste, possono essere inserite nell'apposita voce “A3. Diarie, viaggi e soggiorni allievi, docenti e staff organizzativo e tecnico-artistico” presente nello schema di budget nella Proposta Progettuale.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è obbligatorio elencare i nomi dei docenti che saranno coinvolti già in sede di candidatura.

No. Come indicato nell'apposita sezione al punto B) della Proposta Progettuale, i nomi dei docenti dovranno essere inseriti solo “se già individuati”.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se vi sono dei massimali di costo orario da rispettare per la remunerazione dei formatori.

Il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, per quanto riguarda la tipologia A) Formazione artistica, non prevede massimali di costo orario per la remunerazione dei formatori. Il Bando prevede esclusivamente l'indicazione del massimale del contributo richiedibile per ciascun progetto (art. 4).

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è possibile coinvolgere docenti esperti di discipline diverse rispetto al settore artistico in cui è incentrato il progetto.

Come indicato all'art. 9 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, la qualità del progetto delle attività di formazione, in particolare con riferimento all'elemento costituito da “contenuti e articolazione del progetto di formazione”, sarà valutata dalla Commissione di valutazione. Tale valutazione avrà ad oggetto anche la qualità e la coerenza dei moduli formativi (e dei docenti previsti) rispetto agli obiettivi formativi del singolo progetto.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se le attività di tutoraggio e accompagnamento artistico debbano essere svolte necessariamente da due soggetti diversi.

No, non necessariamente.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto cosa si intende per “formazione frontale”.

Con il termine “formazione frontale” si intende la metodologia didattica tradizionale costituita da attività di lezione cd. “frontali” o in aula che prevedono che un docente/formatore illustri degli argomenti di fronte a una classe di studenti.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se i “workshop” possono essere considerati attività di “formazione frontale”.

No. Come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, i workshop rientrano nell'ambito delle attività di apprendimento esperienziali.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” tipologia A) Formazione artistica, è

stato chiesto se nel calcolo del minimo di 120 ore di formazione frontale possono essere comprese anche le ore di attività di apprendimento esperienziali.

Come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, il Bando finanzia progetti di formazione che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno prevedere un numero di ore di formazione “frontale” non inferiore a 120, alle quali dovranno aggiungersi altre attività di apprendimento esperienziali (workshop, visite, testimonianze, project work, stage, ecc.). Le ore relative alle attività di apprendimento esperienziale sono pertanto escluse dal conteggio del minimo di 120 ore.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se è previsto un numero minimo di ore da realizzare con riferimento alle attività di apprendimento esperienziali.

Il Bando non contiene indicazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” tipologia A) Formazione, è stato chiesto se è possibile presentare progetti che prevedono un numero di ore di formazione frontale e un numero di allievi under 35 superiore ai minimi richiesti.

Come previsto all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, per quanto riguarda la tipologia progettuale A) Formazione artistica, i corsi dovranno prevedere un numero minimo di allievi (under 35 residenti in Italia) pari a 10 e un numero minimo di ore di formazione frontale pari a 120. E' possibile proporre corsi di formazione artistica che prevedano un numero di allievi (under 35 residenti in Italia) o un numero di ore di formazione frontale superiore ai minimi previsti dal Bando. In tali casi, in fase di effettuazione del corso, i soggetti beneficiari dovranno rispettare le caratteristiche progettuali previste in sede di candidatura.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se costituisce un requisito di ammissibilità dei soggetti proponenti l'aver realizzato progetti formativi o progetti di residenza nel triennio 2014-2016.

Al punto A) della Proposta Progettuale relativa al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, i soggetti proponenti devono elencare, a seconda della tipologia progettuale prescelta, gli eventuali progetti di formazione o di residenza realizzati nel triennio 2014-2016 in riferimento al settore artistico in cui è incentrata la Proposta Progettuale. L'aver realizzato progetti formativi o di residenza nel triennio 2014-2016 non costituisce un requisito di ammissibilità per la partecipazione al Bando. Tuttavia, tali elementi informativi concorreranno, insieme alla “Presentazione del soggetto proponente”, alla formulazione della valutazione da parte della Commissione con riferimento al criterio di valutazione n. 1 “Esperienza del soggetto proponente (singolo o partenariato) in attività di formazione e/o di attuazione di residenze artistiche nel settore artistico in cui è incentrata la proposta progettuale” (art. 9 del Bando).

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se al punto A) della Proposta è possibile inserire esperienze 2014-2016 riguardanti il settore artistico prescelto, ma diverse da progetti formativi o di residenza.

Al punto A) della Proposta Progettuale relativa al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, i soggetti proponenti devono elencare, a seconda della tipologia progettuale prescelta, esclusivamente gli eventuali progetti di formazione o di residenza realizzati nel triennio 2014-2016 in riferimento al settore artistico in cui è incentrata la Proposta Progettuale.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione artistica, è stato chiesto se le attività di apprendimento esperienziali previste dal progetto possano svolgersi all'estero.

Il Bando non prevede particolari limitazioni circa il luogo in cui possono svolgersi le attività di

apprendimento esperienziali connesse ai progetti di formazione artistica.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se sia consentito presentare progetti di formazione o residenza che si svolgeranno in città diverse.

Il Bando non prevede limitazioni in proposito.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia A) Formazione, è stato chiesto se il progetto possa prevedere l'erogazione di borse di studio agli allievi under 35 e in tal caso come inserire la spesa nel budget.

Il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia progettuale A) Formazione artistica, non prevede che i soggetti proponenti erogino borse di studio agli allievi under 35 per poter partecipare ai corsi. Viceversa, il Bando prevede che ai minimo 10 artisti di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia che parteciperanno in qualità di allievi non dovrà essere richiesto alcun contributo finanziario per la partecipazione ai corsi (ad es., tasse di iscrizione, quote di partecipazione, ecc.), poiché la loro partecipazione viene “coperta” dal contributo erogato dal Bando.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se sia possibile unire nell'ambito della stessa residenza artisti provenienti da diverse discipline artistiche.

Il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” non prevede la possibilità di presentare progetti di residenza artistica “multidisciplinari”, ovvero che prevedano il coinvolgimento di artisti provenienti da diverse discipline artistiche. Per contro, ciascuna proposta progettuale dovrà riferirsi necessariamente ad un unico settore artistico tra quelli di intervento del Bando, ovvero: 1) Arti visive, performative e multimediali; 2) Cinema; 3) Danza; 4) Libro e Lettura; 5) Musica; 6) Teatro. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze artistiche, è stato chiesto se le 2 settimane minime di residenza per ciascun artista debbano svolgersi consecutivamente (senza interruzioni) e nello stesso luogo.

Il Bando finanzia progetti di residenza artistica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno avere una durata minima di 2 settimane per ciascuna residenza (ovvero un minimo di 2 settimane di residenza per ciascun artista coinvolto). Il Bando non prevede, pertanto, che il periodo di residenza di ciascun artista debba necessariamente svolgersi senza interruzioni, né che debba svolgersi nello stesso luogo per tutta la sua durata.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze, è stato chiesto se le iniziative finali di presentazione delle opere realizzate nel corso delle residenze possano essere a ingresso gratuito.

Sì. Tali iniziative possono essere sia a ingresso gratuito sia a pagamento.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze, è stato chiesto se è consentito coinvolgere nelle residenze artisti under 35 che vivono nella città in cui si svolgono le residenze.

Il Bando non prevede limitazioni in proposito.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze artistiche, è stato chiesto se è consentito presentare progetti che prevedano lo svolgimento di residenze all'estero.

Il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” non prevede particolari limitazioni circa il luogo in cui possono svolgersi le residenze artistiche.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze artistiche, è stato chiesto se in sede di candidatura è necessario elencare nella Proposta Progettuale i nomi degli artisti che parteciperanno alle residenze.

Non è obbligatorio elencare i nomi degli artisti under 35 che prenderanno parte alla Residenze artistiche.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze, è stato chiesto se è consentito presentare un progetto che, oltre agli artisti under 35 residenti in Italia, coinvolga altri artisti (es., non residenti in Italia).

Come previsto all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, per quanto riguarda la tipologia A) Formazione artistica, il Bando finanzia progetti formativi che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno prevedere la partecipazione di minimo 4 artisti/“collettivi” di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia, ai quali non dovrà essere richiesto alcun contributo finanziario per la partecipazione alla residenza (ad es., tasse di iscrizione, quote di partecipazione, ecc.) ed ai quali, inoltre, dovranno essere garantite spese di viaggio, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo. Il Bando non prevede il divieto di partecipazione alle residenze da parte di altri soggetti (ad es., artisti over 35 o artisti non residenti in Italia). Resta inteso, tuttavia, l’obbligo di rispettare le condizioni previste all'art. 2 del Bando. Si ricorda, inoltre, che in sede di rendicontazione finale del costo totale del progetto, non saranno riconosciute come ammissibili eventuali spese dirette riguardanti gli artisti aggiuntivi non in possesso delle caratteristiche previste dal Bando.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze artistiche, è stato chiesto se le residenze dei 4 artisti/“collettivi” possano svolgersi contemporaneamente.

Il Bando finanzia progetti di residenza artistica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno prevedere la partecipazione, in parallelo o no, di almeno n. 4 artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia con una durata minima di 2 settimane per ciascuna residenza (ovvero minimo 2 settimane di residenza per ciascun artista coinvolto). Come espressamente indicato all'art. 2 del Bando, le residenze dei 4 artisti possono svolgersi sia contemporaneamente (“in parallelo”) sia in momenti diversi.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze, è stato chiesto cosa si intenda per “attività di formazione/accompagnamento/tutoraggio” e se vi sia un minimo di ore/iniziativa da effettuare durante le residenze.

Come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, le residenze artistiche (tipologia progettuale B) non dovranno costituire esclusivamente un percorso “creativo”, ma anche “formativo”. Le proposte progettuali dovranno pertanto prevedere, nell'ambito del percorso di residenza, alcune attività di formazione o di accompagnamento/tutoraggio artistico a beneficio degli artisti under 35 coinvolti. Il Bando non prevede un minimo obbligatorio di ore/iniziativa da effettuare con riferimento a queste specifiche attività.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze artistiche, è stato chiesto se i docenti/formatori/tutor coinvolti possano essere soggetti che operano nell'ambito dell'organizzazione proponente.

Il Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” tipologia B) Residenze artistiche, è stato chiesto in quale voce possano essere inserite le spese per vitto, alloggio e viaggio degli artisti under35 e quelle per il compenso di docenti/tutor.

Con riferimento alla tipologia progettuale B) Residenze artistiche, le spese per il compenso di docenti/tutor impiegati nelle attività formative, di accompagnamento/tutoraggio previste dal progetto possono essere inserite alla voce “A1. Compenso docenti/tutor per attività formative, di accompagnamento e tutoraggio” presente nello schema di budget nella Proposta Progettuale. Le spese relative a vitto, alloggio e viaggio

degli artisti under 35 coinvolti nella residenza, invece, possono essere inserite alla voce “A3. Diarie, viaggi e soggiorni artisti, docenti/tutor e staff organizzativo e tecnico-artistico”.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione” – tipologia B) Residenze artistiche, è stato chiesto se l’opera da realizzarsi nel corso della residenza debba essere un’opera finita o può essere un “primo studio”.

Come previsto all'art. 2 del Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, i progetti di residenza artistica devono prevedere un percorso formativo-creativo teso a dare luogo ad una o più opere originali. Tali progetti, inoltre, devono prevedere, al termine della residenza, l’esposizione o l’esecuzione in pubblico delle opere realizzate da ciascun artista nell'ambito della residenza. Ai fini dell’ammissibilità, lo stato dell’opera dev’essere tale da consentirne la presentazione in pubblico al termine della residenza, a prescindere dallo stato di realizzazione dell’opera stessa. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione.

Con riferimento al Bando 3 “Residenze artistiche e formazione”, è stato chiesto se un progetto formativo o di residenza artistica dedicato a cantanti lirici debba essere inserito nel settore Musica o nel settore Teatro.

Un progetto formativo o di residenza artistica dedicato a cantanti lirici appare maggiormente pertinente al settore Musica. Tuttavia, l’afferenza di progetto formativo o di residenza a un settore artistico piuttosto che a un altro può dipendere, non solo dalla natura dei destinatari di tale progetto, bensì anche dagli obiettivi e dai contenuti formativi del progetto medesimo. La valutazione finale spetta, pertanto, alla Commissione.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” è stato chiesto se per una persona fisica il requisito “data di costituzione anteriore di almeno 3 anni dalla pubblicazione del Bando” debba rilevare dalla data di apertura della partita IVA.

Come previsto all'art. 3 del Bando 4 “Live nazionale e internazionali”, nel caso in cui il soggetto proponente sia una persona fisica, il requisito di ammissibilità che prevede “data di costituzione anteriore di almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del Bando” è comprovabile mediante la data di apertura della partita IVA risultante dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se è possibile presentare una proposta progettuale riguardante un tour che si svolgerà, anche solo in parte, prima del 01-04-2018.

Come previsto all'art. 6 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, tutte le attività previste dai progetti finanziati dovranno realizzarsi a partire dal 01-04-2018 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31-03-2019. Non è pertanto ammissibile una proposta progettuale riguardante un tour che si svolgerà, anche solo in parte, prima del 01-04-2018.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se è possibile presentare proposte progettuali che prevedono un numero di date superiore ai minimi richiesti dal Bando.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è possibile richiedere un contributo per la realizzazione di tour/rassegne che prevedano un numero di date (concerti, rappresentazioni, ecc. a seconda del settore artistico) superiore ai minimi previsti all'art. 2 del Bando per ciascun settore artistico. In tali casi, in fase di implementazione dei progetti, i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare il numero di date (concerti, rappresentazioni, ecc. a seconda del settore artistico) previsto nella proposta progettuale, pena la revoca o la riduzione del contributo.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se la programmazione di un numero di date superiore ai minimi richiesti dal Bando possa costituire un elemento di premialità nell'ambito della procedura di valutazione.

Secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, la programmazione di un

numero di date superiore ai minimi richiesti dal Bando non costituisce un esplicito elemento di premialità ai fini della valutazione delle proposte progettuali. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se le date e le location delle attività live previste nella proposta progettuale devono intendersi già formalizzate con i promoter locali e non sono dunque modificabili.

Come previsto ai punti 2.2 e 2.3 della Guida Operativa allegata al Bando 4, in sede di realizzazione dei progetti i Soggetti Beneficiari potranno effettuare proposte di variazione riguardanti i contenuti delle proposte progettuali e, nel caso specifico, il programma delle attività live. In particolare, saranno ammesse richieste di variazione riguardanti le date degli spettacoli (ovvero il cronoprogramma del festival nel caso di festival/rassegne internazionali) indicati nel “Progetto delle attività” (punto C) della Proposta Progettuale), fermo restando l’obbligo del rispetto delle tempistiche di avvio e termine dei progetti previste all’art. 6 del Bando. Non saranno ammesse, viceversa, variazioni delle attività progettuali qualora esse prevedano la riduzione del numero di date/rappresentazioni previste nella Proposta Progettuale approvata dalla Commissione di valutazione. Non saranno ammesse, inoltre, variazioni inerenti le location e i “contesti” previsti per la realizzazione delle attività progettuali (concerti, presentazioni, esposizioni, ecc.) qualora tali variazioni comportino una riduzione del valore qualitativo del progetto approvato dalla Commissione di valutazione. Nel caso di tour/rassegne che vedano il coinvolgimento di “collettivi” di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.) saranno ammesse proposte di variazione del numero dei componenti di tali collettivi, fermo restando il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni (minimo l’80%) e fatta salva l’impossibilità di modificare l’artista cui il progetto di tour/rassegna è riferito. Le proposte di variazione indicate ai punti 2.2 e 2.3 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” dovranno essere preventivamente comunicate a SIAE e da quest’ultima approvate. Le richieste di variazione potranno essere presentate fino a due mesi prima dello scadere del termine previsto per la realizzazione del progetto.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” - tipologie A) e B), è stato chiesto se tra la documentazione obbligatoria da inviare in sede di candidatura debbano includersi anche i contratti con i promoter locali che ospiteranno il tour.

Il Bando non prevede tale obbligo.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se in fase di attuazione del progetto è consentito modificare la location delle iniziative.

Come indicato al punto 2.3 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, in fase di attuazione del progetto, saranno ammesse eventuali proposte di variazione inerenti le location e i “contesti” previsti per la realizzazione delle attività progettuali purché tali variazioni non comportino una riduzione del valore qualitativo del progetto presentato in sede di candidatura e approvato dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se, nel caso di tour, le date minime richieste debbano svolgersi in capoluoghi di provincia diversi o possano svolgersi in diverse località non capoluogo.

Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, a seconda della tipologia progettuale e del settore artistico in cui si presenta la proposta progettuale, prevede la realizzazione di un numero minimo di date in diverse città. Il Bando non specifica la natura delle città in cui debbano svolgersi le date. Sono pertanto ammesse date in comuni/località diverse di una medesima provincia.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se, nel caso di tour, le date/rappresentazioni previste dal progetto, è previsto un numero minimo di abitanti delle città interessate.

Il Bando non prevede tale numero minimo.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – tipologia B) Tour internazionali, è stato chiesto se le date/rappresentazioni previste dal tour possano svolgersi in diverse città di una stessa nazione estera.

Sì.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” è stato chiesto se, posta la scelta tra tappe italiane, tappe internazionali e festival, si debba o meno prevedere una circuitazione nazionale e una internazionale contemporaneamente.

Come previsto all'art. 2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del suddetto Bando al massimo n. 2 proposte progettuali. Ciascuna proposta progettuale potrà riferirsi esclusivamente a solo una delle tre tipologie progettuali ammissibili previste dal Bando con riferimento a ciascun settore artistico di intervento: tour nazionale (tipologia progettuale A.), oppure tour internazionale (tipologia progettuale B.), oppure festival/rassegna internazionale (tipologia progettuale C.).

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se in fase di attuazione del progetto (tour o rassegna) è possibile sostituire l'artista/gli artisti previsti in fase di candidatura con un altro artista/con altri artisti.

Come indicato al punto 2.3 della Guida Operativa in allegato al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, in fase di attuazione del progetto non sarà consentito modificare l'artista/gli artisti oggetto del tour/rassegna. Peraltro, come indicato all'art. 9 del Bando, la qualità ed esperienza dell'artista/degli artisti proposti in sede di candidatura costituisce uno dei criteri di valutazione che concorreranno all'attribuzione del punteggio da parte della Commissione nell'ambito della valutazione di merito. Nel caso di tour/rassegne che vedano il coinvolgimento di “collettivi” di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.), come indicato al punto 2.3 della Guida Operativa, saranno, tuttavia, ammesse proposte di variazione del numero dei componenti di tali collettivi, fermo restando il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni (minimo l'80% dei componenti) e fatta salva l'impossibilità di modificare l'artista cui il progetto di tour/rassegna è riferito.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se si può prevedere un biglietto di ingresso per la partecipazione del pubblico e, in tal caso, se si devono inserire i relativi introiti come cofinanziamento del progetto.

Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali” non prevede limitazioni circa le modalità di ingresso del pubblico alle iniziative che saranno finanziate, né, nel caso di progetti che prevedono un biglietto di ingresso per la partecipazione alle iniziative finanziate, l'obbligo di inserire i relativi introiti attesi come cofinanziamento del progetto.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, posto il requisito dei 35 anni per gli artisti, è stato chiesto se l'esecuzione delle opere possa riferirsi, ad es. nel jazz, ad opere da loro composte ma anche eventualmente dai “classici”.

Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, non prevede alcun vincolo in merito agli autori del repertorio che sarà oggetto di esecuzione nell'ambito dei tour o delle rassegne.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se, nel caso di tour o rassegne che coinvolgono “collettivi” di artisti, è obbligatorio che il 100% dei componenti del “collettivo” siano under 35 e residenti in Italia.

Come previsto all'art. 2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, nel caso in cui le proposte progettuali coinvolgano “collettivi” di artisti, il Bando prevede che tali “collettivi” siano composti per almeno l'80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Si rimanda in proposito alle indicazioni specifiche fornite all'art. 2 del Bando per lo specifico settore artistico cui si intende presentare

la proposta progettuale.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – Tipologia C), è stato chiesto se è ammissibile un progetto che prevede la partecipazione di 4 artisti under 35 ad un festival italiano e di uno solo di questi ad un festival straniero.

Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, all'art. 2, prevede che, per quanto riguarda la tipologia progettuale C) Festival/rassegne internazionali, e con riferimento a tutti i settori, tutti gli artisti under 35 coinvolti (minimo 4) debbano partecipare ad un festival/rassegna che deve svolgersi all'estero. La tipologia progettuale proposta non sarebbe pertanto ammissibile.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se è consentito presentare progetti di tour in cui ciascuna data preveda l'esecuzione di un “collettivo” musicale diverso.

No. Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, con riferimento alle tipologie progettuali A) Tour nazionale e B) Tour internazionale nel settore Musica, prevede che tutte le date del tour siano effettuate, in qualità di esecutore, dal medesimo artista o “collettivo” di artisti. Nel caso di tour che vedano il coinvolgimento di “collettivi” di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.), come indicato al punto 2.3 della Guida Operativa, saranno, tuttavia, ammesse proposte di variazione del numero dei componenti di tali collettivi, fermo restando il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni (minimo l'80% dei componenti) e fatta salva l'impossibilità di modificare il “collettivo” cui il progetto di tour/rassegna è riferito.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, in cui è richiesto un repertorio discografico dei giovani da promuovere, è stato chiesto se nel caso in cui i giovani non abbiano ancora realizzato un disco, ciò sia causa di esclusione.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, tra la documentazione obbligatoria che i soggetti proponenti devono inviare per partecipare al Bando vi è “N. 1 copia del repertorio discografico dell'artista oggetto della proposta progettuale (copia di un album pubblicato o raccolta di provini)”. Il Bando non prevede dunque che venga obbligatoriamente inviata una produzione discografica già pubblicata (“album pubblicato”), ma consente altresì di inviare una “raccolta di provini”, ovvero una registrazione discografica, non necessariamente pubblicata, eseguita dall'artista oggetto della proposta progettuale. L'invio del repertorio discografico dell'artista oggetto della proposta progettuale, sia esso un album pubblicato o una raccolta di provini, è da intendersi obbligatorio, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, è stato chiesto se è consentito presentare un progetto di tour di una nuova band (appena costituita).

Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali” non prevede particolari limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” settore Musica, è stato chiesto se, nel caso di progetti di tour riguardanti “collettivi” (band, ecc.) appena costituiti, è possibile inviare il repertorio discografico dei singoli componenti.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, tra la documentazione obbligatoria che i soggetti proponenti devono inviare per partecipare al Bando vi è “N. 1 copia del repertorio discografico dell'artista oggetto della proposta progettuale (copia di un album pubblicato o raccolta di provini)”. Il repertorio discografico passato deve pertanto riferirsi necessariamente all'artista singolo o al “collettivo” (band, ensemble, ecc.) oggetto proposta progettuale. Nel caso di “collettivi” appena costituiti, in mancanza di album pubblicati, è possibile inviare una “raccolta di provini”, ovvero una registrazione discografica, non necessariamente pubblicata, eseguita dal “collettivo” in oggetto.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, è stato chiesto se in caso di tour (nazionali o internazionali), l’artista debba necessariamente eseguire lo stesso repertorio in tutte le date previste.

Il Bando non prevede tale obbligo.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, è stato chiesto se, nel caso in cui un artista solista si avvalsesse di turnisti per la realizzazione del tour, possa essere under 35 esclusivamente l’artista solista.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, nel caso di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di tour (nazionale o internazionale) di un artista solista, il vincolo relativo all’età e alla residenza dell’artista si applica esclusivamente all’artista solista e non riguarda gli eventuali musicisti professionisti (turnisti) coinvolti nel tour. Viceversa, qualora il progetto riguardi un tour di un “collettivo” stabile di musicisti (es., band, ensemble, orchestra), almeno l’80% dei componenti di tale “collettivo” dovrà avere età inferiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 4 “Live” – settore Musica, è stato chiesto se, nel caso in cui un artista solista si avvalsesse di turnisti per la realizzazione del tour, tali turnisti possano variare in numero e tipologia nel corso del tour.

Sì.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, è stato chiesto se è ammessa la presentazione di progetti di tour/festival riguardanti orchestre di oltre 50 elementi.

Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali” non prevede limitazioni circa il numero massimo dei componenti dei “collettivi” quali band, orchestre, ensemble, ecc. E’ tuttavia previsto, come specificato all’art. 2.2 del Bando, che nel caso di progetti di tour o festival in cui l’artista è costituito da un “collettivo” (ad es., band, ensemble od orchestre), almeno l’80% dei componenti delle singole band, ensemble od orchestre dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, tipologia B) Tour internazionale, è stato chiesto se il progetto può prevedere partecipazioni dell’artista under 35 a fiere internazionali che non prevedono un’esecuzione live.

Sì, tali iniziative possono essere inserite tra le attività di promozione e comunicazione connesse al tour. Per contro, esse non saranno considerate nell’ambito del conteggio del numero minimo di date che deve prevedere il tour, poiché le stesse non costituiscono esecuzioni live.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” settore Musica, tipologia C) Festival internazionali, è stato chiesto se i 4 artisti dovranno esibirsi sia in Italia sia all'estero e qual è il numero minimo di concerti che dovranno realizzare.

Come previsto all’art. 2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, la tipologia progettuale C) Festival/rassegne internazionali per il settore Musica finanzia la realizzazione di almeno un festival/rassegna internazionale da realizzarsi in una città estera, nell’ambito del quale si preveda l’esecuzione live di almeno 4 artisti/”collettivi” di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. La tipologia C) Festival/rassegne internazionali non finanzia dunque iniziative da realizzarsi sul territorio nazionale.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” settore Musica, è stato chiesto se, nel caso di progetti di tour riguardanti un’opera/opera/musical, è possibile inviare un video al posto del repertorio discografico del “collettivo”.

Come previsto all’art. 7.2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, tra la documentazione obbligatoria che i soggetti proponenti devono inviare per partecipare al Bando vi è “N. 1

copia del repertorio discografico dell'artista oggetto della proposta progettuale (copia di un album pubblicato o raccolta di provini)". L'invio di una registrazione audio-video dell'esecuzione dell'artista oggetto della proposta progettuale, in alternativa all'invio di un album pubblicato o di una raccolta di provini, è ammissibile purché autonomamente ed analogamente rilevante ai fini della valutazione da parte della Commissione. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, in cui è richiesto il repertorio discografico dell'artista/degli artisti oggetto della proposta, è stato chiesto se è necessario inviarne l'intera discografia.

Come previsto all'art. 7.2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Musica, tra la documentazione obbligatoria che i soggetti proponenti devono inviare per partecipare al Bando vi è “N. 1 copia del repertorio discografico dell'artista oggetto della proposta progettuale (copia di un album pubblicato o raccolta di provini)". Il Bando non prevede dunque che venga obbligatoriamente inviata l'intera discografia dell'artista o degli artisti oggetto della proposta progettuale.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, è stato chiesto se un progetto relativo di tour riguardante un'opera/operetta/musical debba essere inserito nel settore Musica o nel settore Teatro.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, un progetto di tour di spettacoli di opera, operetta, musical o generi simili è attinente al settore Musica.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Teatro, è stato chiesto quali figure coinvolte nel progetto rientrano nel conteggio di almeno 80% di soggetti under 35 e residenti in Italia.

Come previsto all'art. 2.3 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, nel settore Teatro il Bando finanzia proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di un tour nazionale (tipologia progettuale A) o di un tour internazionale (tipologia progettuale B) di un cast artistico (regista e attori) composto almeno per l'80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Il vincolo dell'80% (under 35 e residenti in Italia) interessa dunque esclusivamente il/i regista/i dell'opera che sarà oggetto del tour e gli attori che interpreteranno l'opera. Le restanti figure tecniche o artistiche od organizzative coinvolte nella realizzazione dell'opera oggetto del tour non sono soggette a tale vincolo. Lo stesso criterio si applica con riferimento ai (minimo) 4 cast artistici che saranno coinvolti nella tipologia progettuale C) Rassegne internazionali.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” - settore Teatro, è stato chiesto se ai fini del conteggio dell'80% di under 35 si possa escludere il regista, ove non partecipi al tour ma abbia lavorato solo al suo allestimento.

Come previsto all'art. 2 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Teatro, per quanto riguarda le tipologie A. Tour nazionali o B. Tour internazionali, il Bando finanzia tour (nazionali o internazionali) che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, dovranno essere dedicati alla rappresentazione di un'opera teatrale realizzata da un cast artistico (regista e attori) composto almeno per l'80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Il suddetto vincolo riguarda il regista dell'opera a prescindere se questi partecipi o meno al tour assieme agli attori.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” settore Teatro, è stato chiesto, ove il tour preveda più di una recita in una delle città, se vada conteggiata solo la 1a recita nella città in cui se ne effettui più di una, o tutte le recite.

Come previsto all'art. 2.3 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Teatro, nel caso di Tour nazionali (tipologia progettuale A.) le proposte progettuali devono prevedere minimo 8 rappresentazioni in 8 diverse città italiane. Nel caso di Tour internazionali (tipologia progettuale B.) le proposte progettuali devono prevedere minimo 4 rappresentazioni in 4 diverse città estere. E' possibile richiedere il contributo

per la realizzazione di tour che prevedano un numero di rappresentazioni superiore ai minimi previsti dal Bando (recite aggiuntive nelle stesse città o in altre città). In tali casi, in fase di implementazione del tour, i soggetti beneficiari dovranno realizzare il numero di rappresentazioni (o recite) previsto nella proposta progettuale, pena la revoca o la riduzione del contributo. L'indicazione delle rappresentazioni aggiuntive rispetto ai minimi previsti dal Bando non è da ritenersi obbligatoria. Fermi restando i minimi previsti dal Bando, è dunque elemento discrezionale dei soggetti proponenti stabilire il numero di rappresentazioni per cui si richiede il contributo, anche qualora sia già in programma la realizzazione di un tour più ampio rispetto ai minimi previsti dal Bando.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Teatro, è stato chiesto se nella sezione B) Curriculum del cast artistico proposto possano essere inseriti anche altre figure artistiche coinvolte oltre a regista e attori.

Nella sezione B) Curriculum del cast artistico proposto della Proposta Progettuale relativa al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Teatro, per le tipologie progettuali A) Tour nazionali e B) Tour internazionali, devono essere inserite esclusivamente le informazioni relative al regista/i dell'opera che sarà oggetto del tour e agli attori che interpreteranno l'opera. Le altre figure tecnico-artistiche che saranno coinvolte nella realizzazione della opera oggetto del tour possono essere inserite alle apposite voci presenti nella sezione C) Progetto delle attività (ad es., le voci “autore”, “coreografo”, “scene e luci”, ecc.). Lo stesso criterio si applica con riferimento ai (minimo) 4 cast artistici che saranno coinvolti nella tipologia progettuale C) Rassegne internazionali.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” – settore Teatro, è stato chiesto se è consentito presentare un progetto di tour relativo a un'opera teatrale che non abbia ancora debuttato.

Il Bando non prevede limitazioni in merito. Ogni valutazione spetta in ogni caso alla Commissione.

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, art. 2.3 Progetti ammissibili nel settore Teatro, è stato chiesto se il costo totale del progetto possa essere al massimo 40.000 euro.

Come previsto all'art. 4 del Bando 4 “Live nazionali e internazionali”, a prescindere dal settore artistico in cui si presenta la candidatura e dalla tipologia progettuale prescelta, a ciascuna proposta progettuale potrà essere assegnato un contributo massimo pari a € 40.000,00. Tale contributo potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. Non è previsto un tetto massimo al costo totale del progetto, fermo restando il limite massimo del contributo sopra indicato. Nel caso in cui il costo totale del progetto sia superiore al contributo richiesto a SIAE, ovvero nel caso in cui sia previsto un cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente, con risorse proprie o di soggetti terzi, tale cofinanziamento costituirà elemento di premialità nell'ambito della valutazione da parte della Commissione (art. 9). Resta inteso che, al termine del progetto, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).

Con riferimento al Bando 4 “Live nazionali e internazionali” e Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, è stato chiesto se gli eventuali soggetti terzi italiani o stranieri coinvolti nel progetto devono essere inseriti come partner del progetto.

Il Bando 4 “Live nazionali e internazionali” e il Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” prevedono esclusivamente che i soggetti proponenti possano partecipare al Bando “in forma singola”. Tali Bandi, pertanto, non prevedono la partecipazione di partenariati. Come previsto all'art. 2 di entrambi i Bandi, tuttavia, è consentito che i soggetti proponenti stipulino accordi con soggetti terzi (italiani o stranieri) per la realizzazione delle attività progettuali, fermo restando che, in sede di rendicontazione, tutte le spese relative al costo totale del progetto dovranno risultare intestate al soggetto proponente. Gli “eventuali accordi con soggetti terzi italiani o stranieri” per la realizzazione del progetto possono essere indicati dal

soggetto proponente nell'apposita sezione presente nella modulistica relativa alla Proposta Progettuale del Bando 4 “Live nazionali e internazionali” e del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” settore Cinema, è stato chiesto se il requisito delle titolarità delle 3 produzioni passate e il requisito dello svolgimento di attività professionale inerente siano entrambi obbligatori.

Come indicato all'art. 3 del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, tra i requisiti obbligatori ai fini dell'ammissibilità dei soggetti proponenti nel settore Cinema, vi sono lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione cinematografica e la titolarità di almeno n. 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate realizzate nel periodo 2011-2016. Entrambi i requisiti sono obbligatori.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, settore Cinema, è stato chiesto se le due proposte progettuali da presentare a pena di esclusione possano afferire allo stesso settore o devono necessariamente afferire a settori diversi.

Come previsto all'art. 2 del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, a pena di esclusione dalla selezione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del suddetto Bando al massimo n. 2 proposte progettuali. Le 2 proposte progettuali possono riferirsi allo stesso settore artistico (ad es., il soggetto proponente presenta due diverse proposte, entrambe nel settore Musica), ovvero riferirsi a 2 diversi settori artistici (ad es., una proposta al settore Musica e un'ulteriore proposta al settore Cinema), fermo restando il possesso, da parte del soggetto proponente, dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 3 del Bando per lo specifico settore artistico a cui afferisce ciascuna proposta progettuale presentata. Resta inteso che il Bando non obbliga i soggetti proponenti a presentare necessariamente 2 proposte progettuali.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” - settore Cinema, è stato chiesto se sono ammissibili progetti di doppiaggio/sottotitolatura in lingua italiana di un'opera cinematografica realizzata in lingua straniera.

Come previsto all'art. 2.1 del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, nel settore Cinema il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono il doppiaggio/sottotitolatura (in una o più lingue straniere) e la distribuzione all'estero (in uno o più paesi) di un'opera cinematografica o assimilata avente le caratteristiche obbligatorie indicate al medesimo art. 2.1. Non sono, pertanto, ammessi progetti di doppiaggio/sotto-titolatura in lingua italiana di un'opera cinematografica realizzata in lingua straniera.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” settore Cinema è stato chiesto se per "edita in Italia" l'opera da sottotitolare o doppiare si intenda uscita on line/nei festival/nelle sale e se all'estero debba essere già distribuita.

Come previsto all'art. 2.1 del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” – settore Cinema il Bando finanzia progetti che prevedono il doppiaggio/sotto-titolatura (in una o più lingue straniere) e la distribuzione all'estero (in uno o più paesi) di un'opera cinematografica o assimilata che, tra le altre caratteristiche, al momento della presentazione della proposta progettuale deve risultare già “edita e pubblicata in Italia”. Con il termine “pubblicata in Italia” si intende che l'opera deve essere stata resa disponibile al pubblico in qualsiasi forma (ad es., distribuzione nelle sale cinematografiche o altre modalità di proiezione in pubblico, pubblicazione sul web, trasmissione televisiva, ecc.). Per contro, il Bando non prevede che, al momento della presentazione della proposta progettuale, l'opera oggetto della proposta progettuale medesima debba obbligatoriamente essere stata già pubblicata all'estero.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” – settore Cinema: ci sarà solo un report intermedio per la rendicontazione e poi uno finale?

Come previsto all'art. 13 del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, oltre agli adempimenti previsti in sede di rendicontazione finale dei progetti (si veda in proposito l'art. 11 del Bando), durante lo svolgimento del progetto i soggetti beneficiari avranno l'obbligo di presentare un Report intermedio

relativo allo stato di avanzamento dei progetti da consegnarsi entro il 30 settembre 2018.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” – settore Libro, è stato chiesto se è ammissibile un progetto di traduzione di un’opera di un artista under 35 già pubblicata in lingua italiana e mai pubblicata in lingua straniera.

Come previsto all'art. 2.2 del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, nel settore Libro e Lettura, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la traduzione (in una o più lingue straniere), la stampa e distribuzione all'estero (in uno o più paesi) di un’opera letteraria, che tra le altre caratteristiche obbligatorie al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà risultare già edita e pubblicata in Italia. Il Bando non prevede alcuna indicazione specifica circa le lingue in cui tale opera deve essere già stata edita e pubblicata.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” – settore Libro, è stato chiesto se è ammissibile un progetto di traduzione di un’opera di un artista under 35 già pubblicata da un editore diverso dal soggetto proponente.

Il Bando non prevede alcuna indicazione specifica circa l’obbligo che la pubblicazione dell’opera, precedente alla presentazione della proposta progettuale, sia stata effettuata dal soggetto proponente.

Con riferimento al Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero” – settore Libro e Lettura, è stato chiesto se il progetto può riguardare la traduzione e distribuzione all'estero di una trilogia.

Nell'elenco delle proposte editoriali non ammesse per il settore Libro e Lettura, indicate all'art. 2.2 del Bando 5 “Traduzione e distribuzione all'estero”, non sono incluse le trilogie. Ogni valutazione spetta, in ogni caso, alla Commissione.

Con riferimento al Bando 5 – settore Musica, è stato chiesto se la produzione discografica oggetto del progetto di traduzione e distribuzione all'estero possa essere stata pubblicata in Italia da un soggetto diverso dal soggetto proponente.

Il Bando non prevede l’obbligo che la produzione discografica oggetto della proposta progettuale debba essere stata necessariamente pubblicata in Italia dal soggetto proponente.